

CCCXXI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1979

Presidenza del Vicepresidente DESSANAY

indi

del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Elezione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Sassari:

(Votazione segreta) 64

(Risultato della votazione) 64

Legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei Consultori familiari", rinviata dal Governo centrale. (Approvazione):

(Votazione segreta) 63

(Risultato della votazione) 63

Proposta di legge n. 325 e disegno di legge n. 342 concernente: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda". (Continuazione della discussione e approvazione):

MONNI P. SERAFINO, relatore 2

ORRU', relatore 5

CONTU, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 9

PRESIDENTE 33

MADDALON 59

(Votazione segreta) 64

(Risultato della votazione) 64

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per il servizio radio-televisivo:

(Votazione segreta) 64

(Risultato della votazione) 65

Sul Regolamento:

ROJCH, Assessore dell'igiene e sanità 63

PRESIDENTE 63

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

SPINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 dicembre 1978, che è approvato.

Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge n. 325 e del disegno di legge n. 342 concernenti: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda".

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge numero 325 e del disegno di legge numero 342, concernenti: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda".

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Monni Pie-

tro Serafino, relatore.

MONNI P. SERAFINO (D.C.), *relatore*.
Onorevole Presidente, onorevole Assessore, colleghi onorevoli, la discussione ampia e articolata che della proposta di legge e del disegno di legge di cui ci occupiamo è stata fatta in Commissione e in quest'Aula stamane, facilita il mio compito di correlatore, perché veramente è avvenuto quanto diceva un collega stamattina: che la proposta e il disegno di legge hanno richiamato l'attenzione del Consiglio su tutti i problemi che riguardano il campo agricolo.

Certo, la partecipazione, in certi momenti (anche in questo), del Consiglio non sembra essere molto impegnata, ma questo è capitato anche allorquando si sono affrontati altri argomenti di non poca importanza, e capiterà ancora. Ciò non esclude che l'argomento sia veramente impegnativo per il Consiglio, per la Giunta che dovrà finalmente operare compiutamente per applicare anche in Sardegna tutte le direttive comunitarie e quindi fare arrivare in Sardegna tutti i finanziamenti che le norme prevedono. Ma riguarda specialmente i nostri operatori agricoli, che fanno la vita che fanno, che soffrono e lavorano più di altre categorie per avere un reddito di molto inferiore. E scopo principale, precipuo di queste norme è proprio quello di cercare di esaltare il reddito in agricoltura per raggiungere, almeno, un reddito, se non uguale, comparabile ai settori più fortunati.

Certo, si discute tuttora sulla validità del Mercato Comune. Là si è criticato: da parte di organizzazioni di varia natura, da parte dei partiti; la discussione si è incentrata, di recente, in Parlamento sul Sistema Monetario Europeo, che costituisce un'attesa provvidenza; essenziale, indispensabile strumento, secondo certe parti politiche, con cui bisogna risolvere ed affrontare i problemi che la politica comunitaria non ha risolto. Vi sono problemi generali che involgono la rivalutazione della lira verde, la sparizione dei famosi montanti perversi che in agricoltura hanno danneggiato alcune, mentre hanno avvantaggiato altre agricolture, forse già più fortunate; e le discussioni attraversano le vie sindacali.

Ricordo che da tanti anni si è molto discusso, insieme ai partiti, anche in Sardegna, come in campo nazionale, della validità della politica comunitaria. Ricordo di avere avuto la fortuna di assistere a uno dei primi convegni (forse il più importante avvenuto in Italia), molti anni fa, presieduto da Mansholt. Allora si credeva, fino ad un certo punto, nella agricoltura comunitaria. Ma le provvidenze erano relative, per cui lo stesso Mansholt fece uno sforzo notevole a far intendere a tutte le organizzazioni, a tutti i tecnici che partecipavano a quel Convegno, qual era lo scopo dell'agricoltura degli anni '80. Ebbene, siamo quasi arrivati all'80; molte provvidenze sono state attuate e siamo sulla strada, ma quegli scopi che prevedeva Mansholt non sono stati raggiunti, perché lo scopo principale allora era quello di sostenere i prezzi e, attraverso i prezzi, quindi, valutare i costi e assicurare un reddito ai produttori.

Oggi già nelle stesse leggi di cui ci occupiamo parliamo di strutture, poiché non basta agire sui prezzi e sui costi, ma bisogna assolutamente, per modernizzare e razionalizzare l'agricoltura, agire sulle strutture. Uno degli scopi principali — direi — di questa proposta e del disegno di legge della Giunta è quello di operare sulle strutture per incentivare il reddito.

Battaglie memorabili di sostegno e di opposizione. Io ricordo il blocco del Brennero di tanti anni fa: i coltivatori e gli allevatori bloccarono al Brennero tutti gli automezzi che portavano in Italia dei generi agricoli operando una forma di concorrenza spietata alle produzioni italiane. Fu un atto di forza — direi —, che ebbe fortuna, che sortì i suoi effetti anche in campo internazionale; per arrivare alle maratone che si verificano anche di questi giorni scorsi.

Certo, le battaglie non vengono meno. Direi, anzi, che le grandi battaglie devono ancora venire; ed è perciò che la Regione deve assumersi un compito precipuo e delicato; deve essere vigile e attenta: perché le provvidenze si determinano anche sentita la Regione; perché sappiamo che la Regione ha competenza, ma deve esercitarla attraverso i canali nazionali.

Mi dichiaro fortunato se posso solo accennare agli argomenti principali, data la discussione

e data la relazione che farà, da par suo, il Presidente della Commissione (di cui io sono modesto correlatore), ma non posso fare a meno di ricordare alcuni punti essenziali delle norme. Infatti, proprio richiamando questi punti principali (ciò che è stato fatto in parte) si richiama, forse, anche l'attenzione, non solo dei consiglieri, ma del mondo agricolo; il quale conosce sommariamente il contenuto delle direttive; il mondo agricolo, che è interessato e che dovrà usufruire di queste provvidenze, che dovrà utilizzarle a pieno.

Lo scopo principale delle norme è l'esaltazione del reddito attraverso piani di sviluppo organico, integrati con diverse e maggiori provvidenze. Specialmente il Mercato Comune vuole intervenire con mutui agevolati, perché vuole interessare l'imprenditore ad investire proficuamente, costruendo esso i mezzi per migliorare e incrementare la produzione, in tutti i campi.

Sulla scorta dell'esperienza maturata, per cui benché il nostro operatore abbia usufruito, in questi anni, di contributi, non si è potuto registrare il miglioramento che si attendeva dagli incentivi diffusi largamente ad opera della Regione e dello Stato, si punta oggi a far sì che l'imprenditore impieghi proficuamente, utilizzi i fondi che dovrà restituire: l'imprenditore deve essere interessato a spendere nel modo più proficuo, per realizzare risultati positivi.

Attraverso quali strumenti? Intanto attraverso gli organismi nuovi che opereranno nel campo agricolo: Comunità montane, Comprensori con comitati specifici; quindi attuando un decentramento ai soggetti che hanno una competenza decentrata largamente; ancora, attraverso l'albo degli imprenditori, che è una conquista dell'imprenditoria agricola, realizzata già nel settore delle altre professioni e che l'agricoltura non aveva raggiunto.

Ci saranno delle carenze? Nessuna norma è nata perfetta, ed è perfezionabile; ma stiamo facendo un passo avanti nel campo agricolo.

Altre iniziative si devono poi assumere per agevolare l'agricoltura, e alcune non sono previste in nessuna legge; vi sono state proposte al riguardo: per esempio, agevolare notevolmente le attività turistiche che devono svilupparsi ac-

canto all'agricoltura. Non bisogna dimenticare mai infatti che il turismo è l'industria più affine all'agricoltura e la più redditizia e che non avremo sviluppato mai abbastanza questo settore, in Sardegna.

Un istituto nuovo è pure quello delle informazioni socio-economiche, che attualmente esistono solo in parte, e che invece sono disciplinate da alcuni articoli speciali di questa legge; esse saranno erogate da strutture articolate in modo che l'operatore possa regolare la sua attività in base all'informatore economico e in base alle informazioni che, per legge, gli uffici decentrati e centrali devono fornire a chi vorrà fare ancora (e potrà fare ancora) dell'agricoltura.

Le particolari disposizioni per la montagna e per le zone svantaggiate, l'indennità compensativa per le zone meno fortunate, interessano la Sardegna per quasi tutta la sua superficie, poiché è ritenuta zona montana o zona svantaggiata. Le indennità di cessazione di attività, in corrispondenza al premio e all'incentivazione per l'attività dei giovani rappresentano un altro aspetto qualificante. Diceva bene stamattina l'onorevole Nonne allorché rilevava che l'agricoltura nostra è invecchiata, anche perché vi lavorano ancora gli anziani (direi quasi soltanto), essendo i giovani una percentuale ridottissima. Dobbiamo quindi fare uno sforzo per incentivare l'iniziativa dei giovani che sono scappati dalle attività agricole perché non vi hanno trovato più convenienza, scottati dalle sofferenze degli anziani; bisogna riportare queste giovani leve all'agricoltura, attraverso le cooperative, attraverso l'applicazione della legge sui giovani, attraverso gli incentivi previsti da questa legge. La politica che deve sviluppare la Regione in questo campo deve improntarsi a questo obiettivo.

Io sto toccando aspetti particolari (si può discuterne per tanto tempo), ma mi limito a questi accenni perché non voglio tediare il Consiglio e non voglio precedere col mio discorso quanto dirà il Presidente della Commissione.

Voglio accennare, per esempio, agli impegni della Commissione. La Commissione ha lavorato per alcuni mesi attorno a queste proposte:

ha nominato un sottocomitato che si è impegnato attivamente; ha collaborato con l'Assessore che ha agevolato il lavoro della Commissione, ha introdotto nella proposta di legge e nel disegno di legge alcune modifiche che sono riportate all'articolo 5, per quanto riguarda la struttura dei progetti, decentrandola; all'articolo 12 ha introdotto alcune modifiche ampliando la figura dell'imprenditore, estendendola ai mezzadri, ai coloni, ai soccidari, ai compartecipanti; ha allargato le possibilità di intervento, prevedendo aiuti alle associazioni; ha cercato di rendere più snelle le procedure, sia attraverso gli uffici della Regione, sia attraverso gli organismi comprensoriali; ha disciplinato in modo diverso, rendendole — direi — più aderenti alla realtà sarda, le indennità diverse compensative, poiché, come sappiamo, il nostro ambiente è molto diverso ed è molto più sacrificato di altri ambienti, anche rispetto all'agricoltura dell'Italia.

Non posso completare il mio modesto intervento non ricordando il lavoro di personalità politiche — sarde e non — che, nel Mercato comune, a Bruxelles, hanno sempre dato un contributo particolare per assicurare la determinazione delle provvidenze — che sono arrivate — e la difesa dei nostri problemi e delle nostre risorse.

Certo è che il Mezzogiorno e noi abbiamo maggiore necessità di un'Europa agricola; direi anzi che l'Europa agricola deve cominciare dal Mezzogiorno e dall'Isola, perché, stante il tipo di sviluppo che abbiamo, dobbiamo sfruttare tutte le risorse. Ma tutti i nostri problemi, anche dell'agricoltura (l'ho detto in Commissione e lo si è accennato in relazione) pesa in modo determinante, come palla di piombo, il trasporto da e per la Sardegna. Mi dispiace che non vi sia qui l'Assessore ai trasporti, ma è di primaria importanza il problema dei trasporti delle merci dai nostri mercati per il continente o per l'estero; il problema di tutti gli approvvigionamenti essenziali alla Sardegna. Pensiamo ai concimi, che produciamo in Sardegna, che partono per l'insaccamento, per il controllo, mi pare, a Ravenna, e che poi tornano in Sardegna; pensare all'incidenza del trasporto sul prezzo al consumo di questo prodotto.

E' un compito gravoso per tutti: per il Governo, per il Mercato Comune, per la Regione perché i trasporti pesano negativamente sui costi in tutte le circostanze, tanto più se questi trasporti sono sconvolti dagli scioperi, più o meno selvaggi, dai quali i produttori agricoli vengono danneggiati più degli altri. Ora, quando si parla di centralità dell'agricoltura, di provvidenze per l'agricoltura bisogna tenere conto di questo problema; e, se di centralità dell'agricoltura parliamo — ed è essenziale parlarne —, bisogna certamente eliminare uno degli squilibri, che pesano enormemente sull'agricoltura, quale è appunto quello dei trasporti.

Bisogna accorciare le distanze, tanto più se noi ci mettiamo vicino agli altri produttori del Mercato Comune perché, se noi siamo produttori di serie C gli altri produttori sono molto più avanti: sono di serie A. Sono produttori d'oro; laddove noi saremo di piombo, o di ferro. E tanto più questa condizione dei produttori agricoli italiani sarà sacrificata allorché si verificherà l'ingresso nel Mercato Comune della Spagna, del Portogallo, della Grecia, che è una cosa già decisa; per alcuni avverrà fra alcuni mesi; per altri, forse, tra qualche anno, ma è una cosa che deve avvenire.

Avremo vantaggi di ragione politica, ma questi vantaggi non possono assolutamente sacrificare la nostra economia, le nostre risorse, specialmente le nostre risorse della zootecnia. Perché certamente la Spagna, il Portogallo, anche la Grecia possono produrre carni, latte, formaggi a costi molto inferiori ai costi nostri. Chi deve riequilibrare i prezzi e i mercati se non il Mercato Comune? E' questo l'impegno che deve assumere il nostro Governo, ed è questo l'impegno che deve sollecitare la Regione.

Mi si può dire che vi è la legge "quadrifoglio", si parla del pacchetto mediterraneo. Vi sono provvidenze annunciate. Ma il "quadrifoglio" è una legge già in vigore e ancora non ne abbiamo visto i frutti positivi. Certo è che la Regione con tanta buona volontà, tutta quanta deve assumere l'impegno, il più incisivo, per trovare la collaborazione degli addetti ai lavori. Infatti, se noi non riusciamo ad interessare a

questi problemi gli addetti ai lavori, gli imprenditori agricoli, noi faremo dieci leggi di riforma di strutture e di incentivi ma non sortiremo i risultati positivi. Per quanto riguarda il famoso pacchetto mediterraneo (che da alcuni si dice sarà incrementato), voglio aggiungere che esso deve essere un provvedimento organico di riequilibrio, essenziale ed oserei dire sacrosanto per il progresso della nostra attività agricola.

Per concludere, signor Presidente, ribadisco che l'agricoltura deve essere considerata davvero il settore centrale, essenziale; non è più possibile che noi dobbiamo essere tributari dell'estero di miliardi di prodotti che possiamo avere in Sardegna, in Italia a prezzi competitivi. Non è possibile che in Sardegna si importi il prezzemolo, l'insalata, l'olio. Abbiamo necessità di questo coordinamento, affinché questo nostro sistema economico sia integrato dalla nostra produzione secondo un programma organico e secondo le incentivazioni che merita la produzione. Solo così faremmo un passo avanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Orrù, relatore.

ORRÙ' (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono anch'io soddisfatto dell'interesse suscitato anche in Aula da questo provvedimento; anche se non è stato, almeno fino ad ora, pari a quello suscitato dalla legge elettorale, suona soddisfazione e ricompensa allo sforzo e all'impegno che i colleghi della Commissione hanno profuso, in quella sede, conducendo un esame dei diversi provvedimenti e comparando gli stessi con tutta la legislazione della Comunità Europea, con provvedimenti di altre Regioni e con tutta la normativa che, con piani, con programmi, con leggi e con vari provvedimenti la nostra Regione ha già varato.

Mi pare un interesse sufficiente, dunque, adeguato alla portata del provvedimento che può costituire un contributo non disprezzabile alla soluzione di taluni nostri problemi dell'agricoltura. Io credo che sia presente alla memoria di ciascuno di noi un certo tono trionfalistico usato, a livello nazionale, da qualche parte, nel momento in cui fu presentato il disegno di legge go-

vernativo sull'attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità Europea per la riforma dell'agricoltura. Un tono che parve entusiastico e che perdurò, poi, per tutto il periodo della discussione del provvedimento in Parlamento e anche dopo la approvazione della legge che reca il n. 153, e che fu approvata, come i colleghi certamente ricordano, il 9 aprile del '75: una legge che indica i modi di attuazione, appunto, delle direttive C.E.E. n. 159, 160 e 161, emanate nel 1972.

Allora, mi pare di ricordare, il Governo e la sua maggioranza tendevano, addirittura, a conferire a questo provvedimento il carattere di legge-quadro per l'economia agricola italiana; il che sembrava esagerato e abbastanza pretenzioso, tale non potendo essere il ruolo di una legge del genere in un Paese come l'Italia, dove la riforma agraria non fu mai fatta, se non per stralci che non hanno innovato granché, e in un Paese nel quale il livello di sviluppo dell'agricoltura restò tale da farci giocare nella Comunità europea il classico ruolo del vaso di coccio tra i vasi di ferro.

Di tale grande portata la 153 non poteva essere, data la filosofia alla quale si ispiravano le direttive — filosofia che è stata ricordata dal collega Monni poco fa, filosofia che, al momento del varo della legge mostrava già chiaramente la corda, appariva già piuttosto stantia e fuori dei tempi —; nè quella legge — mi pare — poteva rappresentare il toccasana dei mali della nostra agricoltura, in forza dei mezzi che metteva a disposizione, che sono notoriamente esigui, anche ammesso che una forte disponibilità di mezzi possa mai sopperire in misura efficace ad una errata impostazione dei modelli culturali o degli indirizzi produttivi.

Inoltre mi sembra che l'entusiasmo si spegneva un pochino con i limiti che la legge, confermando le direttive, poneva all'autonomia o poteva porre all'autonomia delle Regioni; in quanto le direttive sembravano riflettere situazioni notevolmente diverse da quelle del nostro Paese.

Un Paese, il nostro, al cui interno, d'altronde, le differenziazioni sono tali da richiedere l'attuazione di politiche fortemente articolate,

diversificate.

Si tratta di diverse realtà fra le grandi aree del Nord e del Sud, ma non soltanto di questo, assai varie essendo le situazioni anche tra Regione e Regione, sia per quanto riguarda lo sviluppo dell'agricoltura, sia anche per le diverse capacità che le Regioni hanno avuto nel darsi dei provvedimenti tendenti a modificare in misura notevole l'agricoltura.

Non si può negare che gli sforzi fatti dalla Regione sarda, anche se per ragioni che io in questo momento non voglio andare a vedere, sono rimaste a metà strada; è innegabile che la Regione sarda si sia data degli indirizzi, delle leggi, e anche abbia varato dei provvedimenti che possono incidere nel profondo, in direzione dell'agricoltura.

Le situazioni nelle quali, come suol dirsi, ci salviamo, cioè la situazione delle Regioni nelle quali le cose in agricoltura vanno bene — questa mattina ne sono state citate — diciamo delle Regioni più fortunate, non compensano quello che invece accade in altre Regioni dove la situazione è estremamente arretrata; ed è la situazione di queste Regioni che conferisce alla nostra agricoltura quel carattere diverso, rispetto alla situazione di altri Paesi.

Stamattina è stato già ricordato dagli oratori abbondantemente: del resto, non c'è mai discusso, non c'è dibattito, nel nostro Consiglio, in cui il problema dell'agricoltura non ritorni, in cui non venga denunciata la situazione dell'agricoltura sempre insoddisfacente (qualche volta, probabilmente, con qualche imprecisione su taluni aspetti); ma nessuno, affermando che l'agricoltura non è in una situazione florida, rischia mai di esagerare.

La spiegazione che se ne è data e che se ne deve dare, è quella di un tipo di scelta economica compiuta nel nostro Paese dai Governi che si sono susseguiti nel corso di questi anni, una scelta che ha teso a privilegiare l'industria ed un certo tipo di industria e che ha emarginalizzato l'agricoltura.

Noi abbiamo così imparato molte lingue; abbiamo conosciuto usi e costumi di altri Paesi, abbiamo però abbandonato le campagne che non consentivano ai protagonisti del lavoro agri-

colo di vivere dignitosamente; abbiamo visto allargarsi la forbice tra consumi e produzione e abbiamo visto raggiungere livelli incredibilmente alti alle importazioni di derrate alimentari, come è stato anche questo citato stamattina dai colleghi che hanno parlato nel corso della discussione.

Per evitare, prima, che una situazione del genere si determinasse, o per correggerla, poi, non sarebbe stato forse sufficiente nemmeno attuare in pieno il contenuto del Trattato di Roma, che non poneva certo in maniera marginale il problema dell'ammodernamento delle strutture; il che, però, poi non avvenne, alla evidente necessità di una svolta nel nostro Paese degli indirizzi economici, una svolta tale da dare all'agricoltura un posto centrale e prioritario procedendo in una azione programmatica volta al corretto allargamento della base produttiva, alla razionale utilizzazione dei fattori della produzione, doveva accompagnarsi una politica agricola, anche una politica agricola comunitaria, che a questo obiettivo fosse consona, che verso questo obiettivo si indirizzasse.

In certi momenti è parso che chi portava la responsabilità pluridecennale della direzione della vita politica nel Paese, usasse, a seconda dei casi, il doppio giudizio di attribuire alla politica agricola comunitaria — del resto dai nostri Governi stessi voluta ed accettata — la colpa dello sviluppo distorto italiano e dell'arretratezza dell'agricoltura; oppure, a seconda dei casi, mettere in luce solo gli errori, certo assai gravi delle scelte italiane, puntando in qualche caso ad assolvere la Comunità Economica Europea o quanto meno, a non denunciarne in maniera dovuta e in maniera giusta la politica che, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura, si è rivelata per il nostro Paese (e non stiamo qui a citare degli esempi) tutt'altro che favorevole.

Anziché la convergenza, mi sembra, di azioni positive della politica agricola comunitaria con quella italiana si è, per lungo tempo, verificato il contrario. Non c'è più nessuno, oggi, che discuta i risultati negativi, ad esempio, della politica dei prezzi; ma, già negli anni scorsi, Partiti, Sindacati e organizzazioni denunciavano questi risultati e chiedevano un mutamento di in-

dirizzo.

E' di qualche anno fa una chiara presa di posizione — esempio che io desidero citare — della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL, la quale dichiarava che: "la politica dei prezzi è una cosa insostenibile". "Ogni anno — diceva quel documento — si sprecano risorse finanziarie enormi, per accumulare e collocare eccedenze di latte, distruggere quantitativi crescenti di prodotti ortofrutticoli, sostenere gli elevati profitti delle multinazionali e dei grandi produttori cerealicoli e lattiero-caseari".

Contro questa situazione che pesa su tutta la Comunità e, in particolare, sull'Italia, sugli operai, sui contadini, sulle grandi masse dei consumatori, si è più volte avanzata la proposta di spostare l'intervento della Comunità stessa dalla politica di sostegno del mercato alla politica di ammodernamento delle strutture; e, contemporaneamente, di usare la manovra dei prezzi per favorire lo sviluppo delle produzioni necessarie. In sostanza, mi pare che nessuno negasse e neghi che anche certe manovre monetarie possono essere utili in certe circostanze, per la difesa di taluni prodotti; quello che si rifiuta e che va rifiutato o che si è sbagliato, è stato il tentativo di presentare o di utilizzare queste manovre come una via utile, e l'unica praticabile, per risolvere i nostri problemi.

L'indicazione da più parti venuta è stata di fissare una diversa gerarchia anche dei prezzi finalizzati, soprattutto quando finalizzati allo sviluppo produttivo dei settori deficitari, al recupero produttivo delle terre abbandonate valorizzabili, ad una efficiente trasformazione aziendale delle aziende contadine marginali, per portarle a moderni livelli di produttività, e così via dicendo.

Ma la politica dei prezzi, così come è stata realizzata, rispondeva ad esigenze protezionistiche dei prodotti dei Paesi più forti.

La mancata considerazione dell'ipotesi di migliorare e sviluppare le strutture produttive, di utilizzare tutte le risorse materiali e umane, anziché favorire per queste quell'esodo che ha raggiunto milioni di unità, rispondeva alla necessità di produrre solo quanto era necessario all'area della Comunità. Questa era la filosofia

di Mansholt in una visione alquanto ristretta e comunque non rispondente ai rapporti già esistenti tra Comunità e altre Regioni del mondo.

E si trattava di orientamenti, tradotti poi nelle direttive, tesi ad accrescere la produzione con un numero minimo di aziende, ma organizzate bene, razionalizzate secondo modelli di produzione industriale, aziende da sostenere con molto vigore, lasciando che quelle non vitali, quelle non bene organizzate andassero pure alla deriva.

Secondo questa visione, i risultati cui approdare erano quelli dell'esodo dalle campagne, limitando gli interventi verso le aziende efficienti e proponendo un premio a chi — pur in una certa età e pur apprezzando questo fatto per l'esigenza di un rinnovamento della mano d'opera in agricoltura — lasciava questa attività.

Tutto ciò, mentre la realtà mondiale mandava a carte quarantotto questi concetti, rivelando la grave estensione mondiale dell'area della fame, la penuria di alimenti ed il pericolo di un sempre maggiore loro scarseggiare; insieme alla riscoperta, d'altra parte, di un ruolo nuovo per l'agricoltura ed, in generale, per la presenza dell'uomo nel territorio, alla luce di valori non più solo meramente economici, ma di altra natura: quali l'assetto armonico del territorio stesso, i problemi dell'ecologia e così via dicendo. Valori che si andava riscoprendo e che cozzavano contro la teoria e la filosofia sulla quale si basavano le proposte provenienti dalla Comunità.

Tutta questa realtà nuova nel mondo, toglieva spazio alla filosofia della quale parlavo; la faceva apparire soprattutto nel momento in cui, in Italia, veniva riaffermato il ruolo centrale da restituire all'agricoltura, non più solo da organizzazioni professionali e sindacali e da forze politiche (il cui apporto a livello di direzione del Paese non fu sempre tenuto nella giusta considerazione) ma anche dallo stesso Governo. Nel quadro di questa scelta centrale, appariva necessario lo sforzo di fermare l'uomo, il lavoratore sulla terra, di recuperare le terre incolte, di accrescere e qualificare la produttività, di sollevare dalle spalle del Paese il peso di un passivo

della bilancia alimentare sempre più oneroso.

E mentre le Regioni conquistavano nuove facoltà e poteri e tendevano ad inquadrare i loro sforzi verso l'obiettivo del rilancio dell'agricoltura, si stava sordi a tutto questo a livello comunitario, e anche mentre la Sardegna, in particolare, correggendo i gravi errori delle scelte economiche del passato, poneva al centro di una sua azione programmatica, la riforma del settore agro-pastorale, la quale ha come obiettivo non solo un fatto economico, ma la conquista o la riconquista di valori di civiltà e di cultura, di superamento di tendenze negative e di sue caratteristiche particolari di malessere sociale e di reazioni dolorosamente criminali.

In questa situazione la legge 153, necessariamente ispirantesi alle direttive comunitarie, non conteneva granché, non conteneva indicazioni tali da suscitare eccessivi entusiasmi, tanto più che per le Regioni essa poneva vincoli di rispetto abbastanza severi e che, dal punto di vista della dotazione finanziaria, non appariva certo grande cosa, in media con i contributi C.E.E. (150 miliardi annui); comunque, non tali da farne una legge risolutiva e da assumere come indirizzo fondamentale della politica agricola.

Sia chiaro: non si vuole togliere nulla al valore di questa legge, si vuole solo, a scanso di illusioni eccessive, riportarla ai termini giusti; ed anche nei termini giusti, noi riteniamo questa legge estremamente importante. Anche dal punto di vista delle possibilità di adeguarla alla nostra realtà, essa contiene spiragli sufficienti e importanti da utilizzare.

A dire il vero (e i colleghi, certamente, solerti e attenti a quanto qui si dice e si scrive, lo avranno notato) né la relazione che accompagna la proposta di legge Maddalon e più, né quella che accompagna il disegno di legge della Giunta, rivelano eccessivi entusiasmi per le direttive e per la legge 153 nel suo contenuto. Direi, anzi, che esprimono preoccupazione e critica, il cui riflesso è anche nella relazione della Commissione.

Mi è parso anche che, da tutti i settori, i limiti delle direttive e la difficoltà di calarle

nella nostra realtà — difficoltà che in Commissione abbiamo sentito molto forte — siano state messe in rilievo. Mi è parso che ciò sia stato fatto senza nascondere lacune e difetti in tema di politica agraria della nostra Regione o di chiunque, in questo settore, abbia responsabilità.

Sono state mosse osservazioni ed appunti all'interno di una disamina della situazione generale dell'agricoltura, delle scadenze politiche e anche elettorali, e tutto questo è stato giusto.

Dunque, tutte queste circostanze andavano rilevate ed esse sono state tenute presenti anche nella Commissione, dove lo sforzo fu teso sempre a ricercare il modo migliore per adeguare le direttive alla nostra realtà, alle leggi, ai programmi, agli obiettivi della nostra politica agricola regionale.

La convinzione che fosse necessario fare il possibile in questo senso, ci indusse anche a non propendere per la soluzione, legittimamente proposta, di accogliere le direttive con un semplice ordine del giorno: ci parve che questo non portasse a non fare ogni sforzo per adeguare meglio alla realtà nostra tali direttive. Se, e in quale misura, in questo sforzo la Commissione sia riuscita, i colleghi hanno potuto vederlo dalla lettura del testo unificato; ma hanno anche potuto rilevarlo attraverso gli interventi dei colleghi che qui hanno fatto riferimento agli aspetti particolari e a quelli innovativi del provvedimento che andiamo a varare. Di proposito, quindi, io non ne faccio riferimento; e per concludere voglio soltanto fare un auspicio: accade, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, signor Presidente, molto spesso, che le leggi e le possibilità di utilizzare i provvedimenti che esse contengono, non risultino sempre a tutti molto chiare. Io vorrei auspicare che quanto nella nostra legge non è lampante e chiaro, lo divenga attraverso iniziative, attraverso un'adeguata pubblicità, attraverso l'organizzazione di convegni, di seminari, attraverso ogni altra forma, atta a rendere accessibili e comprensibili a tutti, le possibilità che la legge stessa offre, affinché l'utilizzazione di queste possibilità possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei redditi e delle condizioni di vita degli

VII LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

14 FEBBRAIO 1979

operatori agricoli, dello sviluppo economico, civile e sociale dell'agricoltura; e, in questo modo, dello sviluppo economico e civile di tutta la nostra società.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

CONTU (D.C.), Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che la Giunta ha l'onore di proporre all'esame ed all'approvazione (spero) di questa Assemblea, concerne l'attuazione delle famose direttive C.E.E. n. 72/159, n. 72/160, n. 72/161 e n. 75/268.

I numeri, naturalmente, non significano probabilmente nulla, se poi non diciamo, subito dopo, che si tratta delle famose direttive che si pongono — come loro obiettivo principale — quello di favorire un ammodernamento delle strutture agricole, attraverso la formazione di aziende di sufficiente ampiezza e di sicura vitalità.

Devo anche dire che questa proposizione sarebbe rimasta probabilmente lettera morta, se non si fosse aggiunta la direttiva 160, che assicura anche degli incentivi alle persone anziane che operano in agricoltura, affinché abbandonino l'attività agricola, in modo che al loro posto subentrino imprenditori giovani, dotati di maggiori energie, volontà e capacità professionali, e in modo che la superficie, che essi non coltivano, possa essere utilizzata per ingrandire altre aziende che vogliono ammodernarsi; e, infine, l'obiettivo della informazione socio-economica e della qualificazione professionale, perseguita dalla direttiva 161, consiste nel mettere a disposizione delle popolazioni rurali un servizio di orientamento professionale.

Non possiamo quindi negare che queste direttive costituiscano un primo, seppure modesto, tentativo da parte della Comunità di impostare un programma di politica sociale per l'agricoltura, nel momento stesso in cui ci si propone di sviluppare, nel modo più ampio possibile, anche la promozione culturale e la formazione professionale dei lavoratori del settore.

Ma è evidente però — e lo ha detto qualche collega nel suo intervento, mi pare l'onorevole Nonne — che, in Italia, e forse anche in Sardegna, un criterio così selettivo nella destinazione dei finanziamenti pubblici potrebbe essere accettato soltanto in una situazione dell'economia nazionale ben diversa dall'attuale, che certamente non giustifica una logica di ridimensionamento delle aree coltivate e dell'occupazione agricola.

Di fronte alla richiesta di terre incolte, di fronte, cioè, ad un nuovo affacciarsi nella scena dell'agricoltura di forze giovanili che intendono valorizzare terreni finora insufficientemente coltivati, probabilmente, l'obiettivo che la direttiva si propone di privilegiare le aree che sono suscettibili di un forte miglioramento fondiario, è un obiettivo che con questa esigenza contrasta.

Diciamo subito che questo obiettivo, che privilegia l'azienda potenzialmente più efficiente, tendendo in pratica ad accelerare un certo processo di emarginazione delle imprese precarie, non può, almeno nella situazione della nostra Isola, non destare qualche perplessità; io concordo con coloro che queste cose hanno voluto annotare.

Devo anche aggiungere che lo stesso processo di inflazione, oggi, porta a considerare sempre più la terra come un investimento di rifugio e, quindi, anche chi la possiede, molto difficilmente, è disposto a rinunciarvi; quindi, si può prevedere con relativa facilità che, anche la direttiva 160, non sortirà certamente in Sardegna gli effetti sperati di mobilitazione delle terre a vantaggio della ricomposizione e del riordino fondiario.

D'altra parte, se dovessimo considerare l'esperienza delle altre Regioni che hanno tentato l'esperimento dell'attuazione della direttiva 160, potremmo già da oggi vedere che scarso è stato il numero delle domande di prepensionamenti pervenute a queste Regioni.

Ora, tutte queste osservazioni che qui sono state fatte, non v'è dubbio, non possono non convincerci che occorre un processo di revisione della politica agricola della struttura (previsione che è già iniziata, in fondo, perché, attraverso

la direttiva della 268 del '75, già abbiamo un correttivo sulle precedenti direttive, una serie di interventi che sono indirizzati, soprattutto, a favore delle zone svantaggiate e delle zone montane europee).

Ora, per quanto riguarda la nostra Regione, va sottolineato il fatto che oltre il 72 per cento del territorio della Sardegna viene ad essere interessato dall'attuazione della direttiva 268, e direi anche che vi è quasi una perfetta coincidenza tra le zone delimitate dalla Comunità e quelle interessate dal Piano di sviluppo per le zone interne a prevalente economia agro-pastorale; a tal proposito è molto significativa la sostanziale concordanza tra uno degli obiettivi di fondo della direttiva 268 (quello di promuovere nelle plaghe collinari e montane l'affermazione della loro vocazione naturale per gli allevamenti estensivi) e lo stesso obiettivo di sviluppo delle attività agro-pastorali che la Regione autonoma della Sardegna ha programmato di seguire nelle medesime zone.

Tuttavia, in Sardegna, l'individuazione di validi e sicuri obiettivi di sviluppo agricolo per le zone interessate alla direttiva 268 è quanto mai difficile; lo è anche di più, per Regioni come la nostra, che, al pari di quasi tutte le altre Regioni mediterranee, dovrebbe essere in fondo considerata integralmente svantaggiata per tutta una serie di handicaps, oltre che di tipo economico, anche di natura geografica, di cui, purtroppo, le direttive comunitarie non tengono ancora conto.

Noi abbiamo proposto da poco un aggiornamento di quella che è la normativa per la delimitazione delle zone depresse dell'Isola, rendendoci conto, appunto, che la primitiva elencazione effettuata dalla Comunità Economica Europea non risponde del tutto appieno a quelle che sono le esigenze della nostra Isola; ed ecco, quindi, che viene fuori subito il problema della modifica della politica comunitaria, un problema, cioè, di messa a punto di interventi idonei allo sviluppo delle aziende agricole meridionali.

L'esigenza di una politica diversa per il Meridione, a me pare che sia stata sottolineata da tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito; il nostro Paese deve seguire con particolare attenzione, l'attuale fase di revisione

delle stesse direttive, attualmente in corso a Bruxelles, avanzando meditate e coraggiose proposte per provvedimenti ancorati alle necessità obiettive delle diverse realtà agricole delle singole Regioni.

Sembrerebbe, quindi, ad una prima indagine, ad una prima valutazione del disegno di legge, forse incompleta, che questi limiti contenuti nelle direttive, sinora varate dalla Comunità dovrebbero indurci a guardare con sfiducia e con scetticismo alla proposta che si avanza con il presente disegno di legge.

Ma io credo di poter dire che, nonostante queste carenze, e numerose limitazioni che sono state d'altra parte fatte osservare, tuttavia, è ormai maturata da parte di tutti la convinzione che le direttive comunitarie abbiano, tutto sommato, portato avanti una serie di impostazioni che dovrebbero costituire l'occasione per un superamento positivo dell'attuale legislazione agraria, diventando uno strumento di razionalizzazione.

Io vorrei aggiungere qualche altra breve annotazione, che vuole avere un carattere (io mi scuso con qualche collega) neanche di garbata polemica, ma, così, di puntualizzazione su alcune osservazioni che sono state fatte nell'Aula, negli interventi di stamattina e di stasera.

Il collega Muledda, ad un certo punto, ha fatto un'affermazione che mi ha naturalmente colpito, soprattutto sul piano personale, quando, ad un certo punto, ha detto: "l'Assessore Contu, che non ama la riforma agro-pastorale"; io così ho pensato che si trattasse di una di quelle che, in mass-media, si chiamano "idee maglio", cioè di quegli slogans che, una volta lanciati, corrono e finiscono, a furia di sentirli ripetere, per introdursi nella mente di chi ascolta, senza che, però, si dia giustificazione alcuna dell'affermazione stessa.

Ora, io sono sempre pronto a fare la vittima sacrificale, anche ad addossarmi eventuali difficoltà e ritardi della riforma agro-pastorale; ma salire il Golgota non è una cosa piacevole e, francamente, portare la croce va bene, ma una sola croce, non tutte le croci, soprattutto quelle che non mi competono. L'onorevole Muledda sa benissimo che esistono certamente ritardi

nella riforma agro-pastorale, non sarò certamente io qui a doverlo negare; però sa anche che, proprio dal 1977 ad oggi (io sono stato nominato Assessore, se non vado errato, nel marzo del 1977), la riforma agro-pastorale ha avuto un certo tipo di decollo: abbiamo già più di una trentina di zone delimitate, abbiamo quattordici piani di zona in cantiere, abbiamo due piani zionali ormai elaborati; quindi è anche un errore affermare, come spesso affermiamo, così, per amore di slogan: la riforma agro-pastorale non decolla mai. E' un errore, a mio giudizio; sì, può fare colpo per quanto concerne la piazza, per quanto concerne anche la fantasia, tuttavia non è esattamente così. Io dico che non è affatto vero che la riforma agro-pastorale non sia decollata; a mio giudizio è decollata, con difficoltà, certamente, non lo nego, ma d'altra parte sono chiare a tutti queste difficoltà. Io vedo che alcuni piani zionali hanno avuto bisogno di un anno e mezzo per essere elaborati; e non voglio fare un'accusa a chi ha elaborato questi piani: mi rendo conto che elaborare un piano zonale, seguendo la normativa della 44 è un'impresa da giganti, è veramente un'impresa notevole, di difficile attuazione e quindi anche di difficile risultato.

Detto questo, allora, io penso di poter aggiungere che oggi diventa difficile imputare alla Giunta regionale alcune difficoltà che sono, come direbbe un latinista o un giurista, *in re ipsa*, sono insite, cioè, nello stesso tipo di riforma che noi abbiamo voluto varare; e credo che un certo ripensamento occorrerà necessariamente farlo, anche se mi rendo conto quanto sia difficile a volte pronunciare la faticosa frase: "rivediamo in parte la legge 44", non per snaturare la legge 44, non per rinnegare quello che ne era il principio, ma per modificare quelle clausole, quelle norme, che, poi, nell'esperienza di questi ultimi anni, si sono appalesate, purtroppo, come dei vincoli eccessivi che non consentono un rapido procedere della stessa 44.

Da poco abbiamo presentato una proposta di revisione delle direttive, utile quanto mai, ma è chiaro che anche la revisione delle direttive è possibile solo entro certi limiti, perché, purtroppo, le direttive non possono che seguire, più o meno pedissequamente, quelle che sono le nor-

me che sono contenute nella stessa 44.

Questo problema, penso, data la prossima fine della legislatura, dovrà essere lasciato alla meditazione del legislatore futuro, ed è, quindi, non dico un testamento quello che io lascio, perché può darsi che possa essere chiamato anch'io domani a collaborare ad un'opera di questo genere, ma credo che la legge 44 debba necessariamente essere rivista in alcune sue parti.

Io vorrei poi dare anche una risposta all'onorevole Nonne, il quale, giustamente, ha fatto osservare quanto sarebbe stato opportuno che, in questa Aula, si fosse trattato il problema generale dell'agricoltura. Certamente forse sarebbe stato bene, anche se forse questa non era l'occasione più propizia, nel senso, cioè, che, forse, lo stesso argomento delle direttive comunitarie è talmente complesso che già avrebbe costituito un oggetto abbastanza largo di discussione.

Io vorrei soltanto fare osservare che, quando qui si parla di piano agricolo alimentare, qui si parla dei programmi triennali o, meglio, dei tre progetti lattiero - caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo; ebbene l'Assessore che risponde alla Giunta e al Consiglio di questi provvedimenti, potrebbe anche rispettosamente fare osservare che non può gestire un programma triennale, che pure è stato approvato solo poche settimane fa dalla Commissione, ma che ancora oggi non è spendibile, perché, purtroppo, manca ancora oggi la legge finanziaria che ne consenta la spendita; e, quindi, non si può imputare all'Assessore un ritardo nella spendita delle somme del progetto triennale, quando, chiaramente, questo progetto triennale non è entrato ancora in attuazione a causa della mancanza della legge finanziaria, che dovrà essere allegata al bilancio 1979; così come, per quanto riguarda il piano agricolo-alimentare, tutti sappiamo che lo Stato ha ritardato i finanziamenti, che sono pervenuti soltanto nel dicembre 1978 e che la legge di variazione è stata approvata solo in dicembre, e ancora non è rientrata col visto del Governo.

Questo io ho voluto dire per significare ai colleghi le difficoltà in cui ci si muove nell'operare nell'ambito dell'agricoltura; un'agricol-

tura che tutti auspichiamo essere diversa e migliore, e che io sono sicuro, attraverso anche quegli strumenti che stiamo approntando, cioè quegli strumenti che ci derivano dal piano agricolo - alimentare, dal progetto triennale, e ci derivano anche da questo disegno di legge non potrà certamente che essere migliore di quanto oggi non sia.

Per questi motivi, la Giunta raccomanda ai colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

SPINA, Segretario:

TITOLO I

Coordinamento tra la normativa agricola comunitaria e le scelte di politica agricola della Regione

Art. 1

Principi generali per lo svolgimento della politica agricola regionale in prospettiva europea

La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli obblighi internazionali, svolge le sue funzioni di indirizzo, incentivazione e coordinamento delle attività produttive regionali in campo agricolo, sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Pertanto, la Regione:

- collabora con gli Organi centrali dello Stato nell'assicurare l'applicazione, nel territorio regionale, degli atti comunitari concernenti le attività agricole e zootecniche;

- partecipa — su eventuale delega dello Stato — all'esercizio delle relative funzioni tecniche e amministrative;

- partecipa, come soggetto primario — in

virtù del disposto dell'articolo 52 del proprio Statuto — alle definizioni in sede nazionale della posizione italiana nei riguardi della politica agricola che la CEE intende perseguire nelle regioni meridionali italiane e nel bacino mediterraneo;

- fa valere nelle sedi opportune di consultazione, sia nazionali che comunitarie, la specialità della propria autonomia riguardo al necessario adeguamento alla realtà socio-economica e strutturale dell'agricoltura sarda ed in ordine al relativo eventuale adattamento nel tempo, dei mezzi e delle procedure da porre in atto in Sardegna per il raggiungimento degli obiettivi delle "azioni comuni" di politica socio-strutturale decise per l'agricoltura europea dal Consiglio della CEE.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SPINA, Segretario:

Art. 2

Modalità di attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura

La Regione autonoma della Sardegna in armonia con l'articolo 3 del proprio Statuto e ai sensi dell'articolo 2, secondo comma della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, disciplina con la presente legge la materia di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 72/159, n. 72/160, n. 72/161, n. 73/131, n. 75/268, n. 76/400 e n. 78/1017, nel rispetto altresì del regolamento della Commissione CEE n. 78/1054 nonché delle decisioni n. 76/402, n. 77/343, n. 77/681 e n. 78/69 del Consiglio CEE e n. 76/481 e n. 78/672 della Commissione, e adattando l'intera normativa alle esigenze dell'agricoltura sarda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SPINA, Segretario:

Art. 3

Finalità della normativa di attuazione delle direttive comunitarie

La presente legge promuove, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a perseguire i seguenti fini:

a) migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione agricola attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive ed il miglioramento della formazione professionale e generale delle persone che lavorano in agricoltura;

b) incrementare l'attività agricola per il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse nelle zone montane e svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva CEE n. 75/273 e sue successive modifiche ed integrazioni;

c) favorire attraverso l'istituzione di un premio regionale di insediamento e permanenza, l'immissione di forze giovani in agricoltura;

d) favorire attraverso misure d'incoraggiamento al riordino fondiario ed alla cessazione dell'attività agricola da parte degli imprenditori anziani, l'aumento della disponibilità di terre libere, da destinare al miglioramento delle strutture aziendali o al rimboschimento o ad altri scopi di pubblica utilità;

e) incentivare nelle zone di montagna lo sviluppo di attività agro-turistiche.

Per la realizzazione dei suddetti obiettivi la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali e sinda-

cali dell'agricoltura maggiormente rappresentative delle cooperative e delle associazioni dei produttori e si avvale degli Organismi comprensoriali di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e delle Comunità montane di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SPINA, Segretario:

Art. 4

Ambito territoriale di applicazione della normativa

Le norme previste dai Titoli II, III, IV, V, VII, VIII e IX della presente legge sono applicabili in tutto il territorio della Sardegna.

Le norme previste dal Titolo VI della presente legge si applicano, invece, esclusivamente nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate dell'Isola, di cui all'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 75-273-CEE e sue successive eventuali modifiche e integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SPINA, Segretario:

TITOLO II

Dotazioni infrastrutturali

Art. 5

Compiti degli Organismi comprensoriali
e delle Comunità montane

Al fine di creare le premesse per la riforma dell'agricoltura e per la riforma agro-pastorale, ed affinché il territorio regionale sia dotato di infrastrutture sufficienti per quanto concerne la viabilità rurale, l'irrigazione, l'acqua potabile, l'elettricità e le dotazioni telefoniche, gli Organismi comprensoriali e/o le Comunità montane sono tenuti:

a) a prevedere nei piani di sviluppo economico-sociale dei territori di loro competenza la dotazione di tali infrastrutture;

b) a provvedere alla loro realizzazione attraverso specifici programmi anche in assenza dei suddetti piani di sviluppo;

c) ad istruire i relativi progetti tramite i propri uffici tecnici o tramite gli uffici tecnici regionali;

d) ad inviare semestralmente ai competenti Organi centrali dell'Amministrazione regionale tutti gli elementi relativi alla situazione dei lavori per le dotazioni di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75/273/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

SPINA, *Segretario*:

Art. 6

Compiti degli Organi centrali
dell'Amministrazione regionale

Nel quadro delle priorità e delle scelte del Piano Agricolo Alimentare regionale, il compe-

tente Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede:

a) a coordinare in sede regionale i piani di sviluppo delle infrastrutture di cui al precedente articolo 5, approntati dagli Organismi comprensoriali o dalle Comunità montane per ciascun territorio di competenza;

b) ad inserire la parte di tali piani comprendente investimenti per la dotazione di acqua potabile, elettricità e vie di accesso alle aziende delle zone montane o svantaggiate, nei programmi regionali di sviluppo inoltrati annualmente alla Commissione delle Comunità Europee al fine di ottenere l'intervento contributivo del Fondo europeo di sviluppo regionale previsto dal regolamento n. 75/724/CEE;

c) a programmare le infrastrutture prioritariamente nelle zone interne dell'Isola a prevalente economia pastorale e nelle zone montane o svantaggiate di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75/273/CEE e sue successive modifiche ed integrazioni;

d) ad inoltrare semestralmente alla Commissione delle Comunità Europee la documentazione relativa allo stato d'avanzamento dei lavori ed all'erogazione dei rispettivi finanziamenti pubblici per gli investimenti di cui alla lettera d) del precedente articolo 5.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

SPINA, *Segretario*:

Art. 7

Destinazione dei rimborsi del Fondo europeo
di sviluppo regionale

Le somme rimborsate dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo di contributo sugli investimenti effettuati dalla Regione per dotare le zone montane o svantaggiate della

Sardegna delle infrastrutture di cui alla lettera b) del precedente articolo, devono essere destinate alla prosecuzione ed al completamento dei piani di sviluppo delle infrastrutture agricole e alla manutenzione delle stesse opere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO III

Comitato comprensoriale agricolo

Art. 8

Istituzione del Comitato comprensoriale agricolo

Per ciascuna delle zone comprensoriali omogenee nelle quali è ripartito il territorio della Sardegna è istituito un Comitato comprensoriale agricolo — in appresso denominato C.C.A. — composto:

a) dal Presidente dell'Organismo comprensoriale o da un componente della Giunta comprensoriale, all'uopo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente di ciascuna delle Comunità montane eventualmente esistenti nel Comprensorio o da un componente della relativa Giunta esecutiva all'uopo delegato;

c) da dieci componenti, da scegliersi — prima della costituzione dell'Albo degli imprenditori agricoli di cui al successivo Titolo IV — tra gli imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comprensorio, su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative in campo nazionale, mentre con successivo provvedimento legislativo potranno essere stabilite norme per l'elezione diretta degli stessi da parte degli iscritti all'Albo dei residenti nel Comprensorio;

d) da un rappresentante — avente la quali-

fica di imprenditore agricolo a titolo principale — per ciascuna associazione cooperativa agricola riconosciuta in campo nazionale;

e) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un dottore in scienze agrarie e da un perito agrario, scelti dalla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale su terne proposte dai rispettivi ordini e collegi professionali della provincia.

I componenti di cui ai punti e) ed f) non partecipano alle riunioni indette dal Comitato comprensoriale agricolo per gli adempimenti relativi alla tenuta dell'Albo degli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

Funge da segretario del C.C.A. un dipendente degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Il C.C.A. è nominato con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura su conforme deliberazione della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

In deroga al disposto del precedente comma, i primi Comitati comprensoriali agricoli — dei quali fanno parte soltanto membri designati — durano in carica fino al 31 maggio 1980; la Giunta regionale può, tuttavia, per giustificati motivi, prolungarne la durata in carica di altri dodici mesi oltre tale data.

Alla prima convocazione del C.C.A. successiva alla sua nomina provvede il Presidente dell'Organismo comprensoriale.

In caso di cessazione della carica dei membri del C.C.A. prima della scadenza del mandato, l'Assessore regionale dell'agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede alla nomina dei sostituti.

Il C.C.A. nel corso della prima seduta, può nominare al suo interno delle Commissioni cui delegare eventuali competenze proprie del Comitato stesso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

SPINA, *Segretario*:

Art. 9

Compiti del Comitato comprensoriale agricolo

Il Comitato comprensoriale agricolo è organo di consultazione permanente in agricoltura dell'Organismo comprensoriale e delle eventuali Comunità montane ricadenti nel Comprensorio; come tale può esprimere pareri e formulare proposte in ordine a qualsiasi problema concernente la promozione dello sviluppo dell'agricoltura del Comprensorio e delle Comunità montane in esso ricadenti.

E' compito specifico del C.C.A.:

a) formulare all'Organismo comprensoriale la proposta per il piano di sviluppo agricolo del Comprensorio, i cui obiettivi dovranno armonizzarsi con la programmazione economica regionale e nazionale e con gli indirizzi della Comunità economica europea;

b) esprimere i pareri previsti dalla presente legge o da altre disposizioni regionali e deliberare circa l'accoglimento dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali secondo le modalità previste dalla presente legge.

Spetta, infine, al C.C.A. decidere in merito alle iscrizioni all'Albo di cui al successivo Titolo IV ed alle eventuali cancellazioni.

Tutte le decisioni del C.C.A. sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il C.C.A. si riunisce di regola una volta al mese e tutte le volte che il presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno cinque dei suoi membri, ne dispone la convocazione.

I pareri e le proposte adottati dal C.C.A. con proprie deliberazioni sono trasmessi al Con-

siglio comprensoriale e — qualora interessino il territorio di una Comunità montana ricadente nel Comprensorio — anche al Consiglio di quest'ultima.

Le decisioni concernenti i piani di sviluppo aziendali ed interaziendali devono essere trasmesse — entro i termini di tempo e secondo le modalità previsti dai successivi articoli — anche all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Le deliberazioni del C.C.A. concernenti l'iscrizione o la cancellazione dall'Albo di cui al successivo Titolo IV degli imprenditori agricoli residenti nel Comprensorio e delle loro cooperative o associazioni di conduzione, devono essere trasmesse all'Ufficio dell'Albo presso l'ente di Sviluppo in Sardegna (ETFAS) e, per conoscenza, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, al Consiglio comprensoriale e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

SPINA, *Segretario*:

Art. 10

Indennità

Ai membri del C.C.A. spetta un gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura prevista dall'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

Agli stessi membri sono inoltre corrisposti la indennità di trasferta e i rimborsi delle spese di viaggio previsti dal punto 2) e dal punto 3) del primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, qualora non risiedano abitualmente nel Comune ove le sedute del C.C.A. hanno luogo; l'attribuzione dell'indennità

chilometrica per l'uso dell'auto propria, deve essere preventivamente autorizzata, in via permanente per tutta la durata dell'incarico, dall'Assessore regionale dell'agricoltura, dietro richiesta scritta degli interessati.

Al Segretario del C.C.A. sono invece corrisposti — oltre al gettone di presenza di cui al precedente primo comma — il normale trattamento di missione e di rimborso spese dell'amministrazione di appartenenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

TITOLO IV

Albo degli imprenditori agricoli

Art. 11

Istituzione e finalità dell'Albo

Nel quadro della politica della Regione Sarda volta a promuovere la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura, nonché ad assicurare la conservazione del territorio montano, è istituito l'Albo degli imprenditori agricoli quale strumento per la individuazione e la tutela dei soggetti atti a svolgere un ruolo professionale qualificato per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Presso l'Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS) è istituito l'Albo degli imprenditori agricoli, suddiviso nella Sezione prima e nella Sezione seconda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

SPINA, Segretario:

Art. 12

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Hanno diritto di essere iscritti alla Sezione prima dell'Albo gli imprenditori coltivatori diretti (proprietari o affittuari), i mezzadri, i coloni, i soccidari, i compartecipanti ed i loro coadiuvanti familiari e, alla Sezione seconda, gli imprenditori agricoli ed i loro coadiuvanti familiari, a condizione che ognuno di essi:

a) sia in possesso di una sufficiente preparazione professionale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola;

b) svolga attività agricola a titolo principale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153 o della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Le cooperative od altre forme associative costituite da imprenditori agricoli a titolo principale per la conduzione in comune di aziende agricole hanno diritto ad essere iscritte:

— alla Sezione prima, se almeno la maggioranza dei soci possiede i requisiti individuali per l'iscrizione a tale Sezione;

— alla Sezione seconda, qualora nessuno o solo la minoranza dei soci possieda i requisiti individuali per l'iscrizione alla prima Sezione.

Alla Sezione seconda possono, infine, essere iscritte anche le cooperative ed altre forme associative di conduzione che abbiano come soci, invece che la totalità, la maggioranza di imprenditori agricoli a titolo principale purché posseggano una superficie coltivabile non inferiore al 51 per cento della superficie terriera oggetto del piano aziendale. Queste ultime sono assoggettate, per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, al regime di cui al quinto comma del successivo articolo 21.

Eccezionalmente e solo in occasione del primo impianto dell'Albo, vi sono iscritti, su domanda degli interessati, coloro che sono compresi, in qualità di "unità attiva", negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, soccidari e compartecipanti, redatti a cura del Servizio contributi agricoli unificati a norma della legislazione vigente.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 12 — Alla fine dell’articolo aggiungere: “Il Comitato agricolo comprensoriale ha diritto, entro tre mesi dal primo impianto, a procedere ad eventuali rettifiche e cancellazioni, contro le quali gli interessati possono presentare ricorsi ai sensi dei successivi articoli” ”. (7)

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Biggio - Puddu Piero:

“Art. 12 — Al primo comma le parole da “gli imprenditori” a “coadiuvanti familiari” sono sostituite dalle parole: “gli imprenditori coltivatori diretti (proprietari o affittuari), mezzadri, coloni, soccidari, compartecipanti e loro coadiuvanti familiari” ”. (22)

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di illustrarli, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore Contu, per esprimere il parere della Giunta.

CONTU (D.C.), *Assessore all’agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta è d’accordo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l’emendamento numero 22, a firma Maddalon, Biggio, Piero Puddu. Chi l’approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto ora in votazione il testo dell’articolo 12. Chi l’approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’emendamento aggiuntivo numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 13.

SPINA, *Segretario*:

Art. 13

Scheda conoscitiva

L’iscrizione alla Sezione prima o alla Sezione seconda dell’Albo è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti di una scheda conoscitiva dell’azienda redatta secondo apposito modello predisposto dall’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’onorevole Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.

CONTU (D.C.), *Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale*. Ora che è stato votato l’emendamento numero 22, vorrei chiedere alla Presidenza che, ai fini del coordinamento, per quanto riguarda la parola “compartecipanti” vi sia la stessa dizione “imprenditori compartecipanti” anche successivamente.

Negli articoli successivi troveremo nuovamente la parola “compartecipanti”: bisognerà sostituirla con le parole “imprenditori compartecipanti”. E’ un problema solo di coordinamento.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si provvederà quindi a coordinare le due diverse dizioni esistenti ora nella legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull’articolo 13, lo metto in votazione. Chi l’approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura dell’articolo 14.

SPINA, *Segretario*:

Art. 14

Preparazione professionale

La sussistenza del requisito della preparazione professionale si considera presunta quando l'aspirante all'iscrizione all'Albo degli imprenditori agricoli:

a) sia in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze veterinarie o in scienze forestali o in scienze naturali;

b) quando sia in possesso di un diploma di perito agrario o di un diploma rilasciato da istituti professionali agrari o da altre scuole ad indirizzo agrario equivalente;

c) quando abbia esercitato, per almeno un quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come capo azienda o come coadiuvante familiare; questa condizione può essere provata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Negli altri casi, invece, il requisito della preparazione professionale si accerta o con l'attestato di proficua frequenza ad un corso professionale agricolo o mediante esame - colloquio dinanzi ad una Commissione provinciale.

La Commissione provinciale d'esame dura in carica 3 anni ed è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura su conforme deliberazione della Giunta regionale. Essa è così composta:

a) da un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, designato dall'Assessore, con funzioni di presidente;

b) da due esperti in materia di agricoltura, designati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;

c) da tre imprenditori iscritti alla Sezione prima o alla Sezione seconda dell'Albo, designati dalle organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale.

In sede di prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera c) del precedente comma sono sostituiti da tre imprenditori agricoli in possesso dei requisiti per essere iscritti ad una qualsiasi delle due Sezioni

dell'Albo, designati dalle organizzazioni professionali agricole di categoria maggiormente rappresentative in sede nazionale.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione d'esame un funzionario degli Ispettorati agrari provinciali, designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Il suddetto esame-colloquio si svolge sulle materie d'insegnamento dei corsi di cui al successivo articolo 68.

Il programma annuale di massima e il calendario definitivo delle sedute della Commissione provinciale per gli esami-colloquio viene concordato tra il presidente della Commissione stessa e i presidenti dei Comitati comprensoriali agricoli della provincia.

La Commissione, in caso di esito favorevole dell'esame-colloquio, rilascia all'interessato, in duplice copia, un attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola.

I verbali delle sedute della Commissione vanno depositati ogni anno all'Ufficio dell'Albo presso l'Ente di sviluppo in Sardegna (ET-FAS), che è tenuto a custodirli nel proprio archivio per un periodo non inferiore a cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

SPINA, *Segretario:*

Art. 15

Definizione di imprenditore agricolo a titolo principale

Si considerano imprenditori agricoli a titolo principale i conduttori in economia, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i soccidari, i compartecipanti ed i coadiuvanti familiari, che dedichi-

no all'attività agricola non meno di due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dall'attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale da lavoro. Nei territori montani o svantaggiati è sufficiente il requisito del 50 per cento sia per il tempo dedicato che per il reddito ricavato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

SPINA, *Segretario*:

Art. 16

Competenze del Comitato comprensoriale agricolo

Al Comitato comprensoriale agricolo spetta deliberare — previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti — l'iscrizione dei richiedenti nelle Sezioni prima e seconda dell'Albo di cui ai precedenti articoli 11 e 12.

Per l'accertamento dei dati relativi al numero di ore di lavoro annualmente dedicato alle attività agricole e al reddito da lavoro agricolo annualmente ricavato dai richiedenti l'iscrizione all'Albo, il C.C.A. fa riferimento alle tabelle ufficiali, elaborate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per zone omogenee, concernenti sia i tempi di lavoro mediamente necessari sia i redditi netti medi da lavoro ricavabili annualmente, calcolati per unità di superficie delle diverse colture e per capo animale delle diverse specie allevato.

I valori medi unitari di cui al precedente comma devono essere sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale dell'agricoltura di cui alla legge regionale 27 giugno 1950, n. 31, e quindi — su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — approvati dalla Giunta regionale; hanno validità per un periodo non superiore ad un triennio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Mela - Monni
Pietro Serafino - Maddalon - Biggio - Puddu
Piero:*

“Art. 16 — Al quarto comma dopo “legge regionale 27 giugno 1970, n. 31” aggiungere: “sentito il Comitato comprensoriale agricolo” ” (23).

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MELA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore Contu.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'articolo 16. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 23. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

SPINA, *Segretario*:

Art. 17

Iscrizione e cancellazione dall'Albo

Le domande per ottenere l'iscrizione nelle Sezioni dell'Albo debbono essere presentate in carta libera, direttamente o a mezzo raccoman-

data con ricevuta di ritorno, dagli interessati che abbiano raggiunto la maggiore età, ai Comitati comprensoriali agricoli entro l'11 novembre di ogni anno, corredate di tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti; a questa documentazione può anche essere allegata la dichiarazione del Servizio contributi agricoli unificati, attestante che il richiedente è riconosciuto, dal Servizio stesso, o come datore di lavoro o come prestatore di lavoro agricolo.

I C.C.A. decidono in ordine alle domande di iscrizione entro tre mesi dal termine di cui al primo comma.

Gli imprenditori agricoli iscritti nelle Sezioni dell'Albo sono tenuti a comunicare annualmente ai C.C.A. tutte le variazioni relative ai requisiti prescritti intervenute successivamente all'iscrizione.

I C.C.A., al fine di verificare la sussistenza o meno dei requisiti a suo tempo attestati, possono anche far procedere ad accertamenti d'ufficio.

I C.C.A. dispongono — in base alle eventuali variazioni — la cancellazione, dalle sezioni dell'Albo, degli imprenditori per i quali sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti.

Le decisioni adottate dai C.C.A. sono comunicate entro 30 giorni agli interessati e all'ETFAS per i conseguenti adempimenti relativi alla tenuta dell'Albo.

La cancellazione dall'Albo è disposta sentito l'interessato. L'invito all'interessato è disposto con preavviso di 30 giorni e deve contenere la motivazione sulla base della quale il C.C.A. ritiene possibile la cancellazione d'ufficio. Qualora l'interessato non controdeduca nei termini predetti si provvede d'ufficio.

Chiunque può prendere visione dell'Albo ed averne copia a sue spese.

Le modalità di tenuta dell'Albo sono fissate con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

SPINA, Segretario:

Art. 18

Commissione regionale per i ricorsi

Avverso le decisioni dei Comitati comprensoriali agricoli gli interessati possono presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, ad una Commissione regionale istituita presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e composta:

a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) da un funzionario addetto ai Servizi agrari regionali designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura, con funzioni di vice presidente;

c) dal direttore del Servizio contributi agricoli unificati o da un suo delegato;

d) da un esperto in materie giuridiche ed economiche, designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura;

e) da 7 imprenditori iscritti all'Albo designati dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della Regione.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica 5 anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale addetto ai servizi agrari, designato dall'Assessore regionale dell'agricoltura.

La Commissione si pronuncia definitivamente in merito ai ricorsi entro due mesi dal loro ricevimento.

Le decisioni sono comunicate entro 30 giorni agli interessati, ai C.C.A. competenti per territorio, nonché all'ETFAS che provvede ad apportare nell'Albo le variazioni eventualmente necessarie in dipendenza delle decisioni

stesse.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAGGIO

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

SPINA, Segretario:

Art. 19

Effetti dell'iscrizione all'Albo

Le provvidenze della Regione dirette al miglioramento ed al potenziamento delle imprese agricole e provenienti dagli stanziamenti previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, possono essere concesse solo agli iscritti all'Albo di cui ai precedenti articoli della presente legge.

Per godere di tali benefici deve essere allegato alle domande il certificato di iscrizione all'Albo, rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della domanda stessa.

Le altre provvidenze regionali possono essere eccezionalmente concesse anche a soggetti non compresi nelle Sezioni degli iscritti all'Albo quando sussistano ragioni di interesse generale e non possano essere introdotte esclusioni per motivi funzionali alla programmazione dello sviluppo agricolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

SPINA, Segretario:

Art. 20

Compensi ai componenti le Commissioni

Ai componenti le Commissioni di cui ai precedenti articoli 14 e 18 spettano i compensi previsti dall'articolo 7, primo comma della legge regionale 11 giugno 1974, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. L'attribuzione dell'indennità chilometrica per l'uso dell'auto propria, di cui al punto 3) del primo comma del suddetto articolo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale dell'agricoltura dietro richiesta scritta degli interessati, e può essere concessa anche in via permanente per l'intera durata dell'incarico.

Al presidente ed al segretario di ciascuna delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 oltre al gettone di presenza, viene corrisposto, qualora le riunioni delle rispettive Commissioni abbiano luogo in Comuni diversi da quello ove è sita la loro sede di lavoro, il normale trattamento di missione dell'Amministrazione di appartenenza anziché l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio previste per gli altri componenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21, Titolo V sezione I.

SPINA, Segretario:

TITOLO V

Ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole

Sezione I

Interventi per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale

Art. 21

Condizioni, priorità, preferenze

Allo scopo di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e di civile abitazione delle aziende agricole, è istituito un regime di aiuti di cui al successivo articolo 25, da erogarsi in via prioritaria alle aziende singole o associate in grado di svilupparsi, cioè alle aziende nelle quali:

a) l'imprenditore eserciti l'attività agricola a titolo principale, possieda una sufficiente capacità professionale e si impegni a tenere una contabilità aziendale secondo le modalità indicate dal successivo articolo 31;

b) i lavoratori occupati abbiano un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori dipendenti dei settori extra-agricoli della provincia;

c) gli investimenti siano programmati mediante un piano di sviluppo dell'impresa — redatto, presentato e approvato ai sensi dei successivi articoli, 24, 36 e 37 — col quale si dimostri la possibilità di raggiungere al suo compimento un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento da individuarsi secondo le modalità stabilite dal CIPE nella seduta del 5 maggio 1976.

Dello stesso regime di aiuti di cui all'articolo 25 — con una riduzione di tutti gli importi del 20 per cento che non si applica tuttavia al contributo per la tenuta della contabilità — possono beneficiare anche le aziende agricole il cui reddito da lavoro non superi in misura maggiore del 15 per cento il reddito comparabile, purché le stesse soddisfino le condizioni e i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c) del precedente comma, e dimostrino con il piano di sviluppo:

— che gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale, qualora questi ultimi fossero eseguiti senza il concorso dell'intervento pubblico, riporterebbero il reddito da lavoro di tutte o di una parte delle persone occupate nell'azienda ad un livello inferiore al reddito comparabile dell'anno in cui il

piano di sviluppo verrebbe ultimato;

— che, una volta ultimato il piano con il concorso dell'intervento pubblico, può trovare stabile occupazione nell'azienda ammodernata almeno una ULU (unità lavorativa uomo) in più per ogni quattro unità presenti nella situazione iniziale della azienda, senza che si verifichi tuttavia, in conseguenza di ciò, una diminuzione del livello medio dei redditi da lavoro conseguiti dalle ULU già occupate.

Godono di tutte le provvidenze previste dal medesimo articolo 25 anche le cooperative agricole e le associazioni di imprenditori agricoli costituite ai sensi della legislazione vigente, che presentino un piano in comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempreché ciascun socio ritragga dall'attività agricola almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro.

In linea prioritaria, tra le cooperative e le associazioni di cui al comma precedente, gli aiuti sono concessi alle cooperative, con preferenza per quelle costituite totalmente o in maggioranza da coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari o compartecipanti e loro coadiuvanti familiari e dai soggetti di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285 e sue successive modificazioni e di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50. Tra le aziende singole godono del criterio di preferenza le imprese familiari diretto-coltivatrici.

Le cooperative agricole e le altre forme associative costituite per la conduzione delle aziende, di cui facciano parte in via eccezionale, anche imprenditori agricoli non a titolo principale, usufruiscono dell'intero regime di aiuti istituito dalla presente legge con fondi sia regionali che nazionali e comunitari per l'ammodernamento aziendale, solo se la presentazione del piano interaziendale è preceduto da una completa fusione delle aziende interessate e se in tal modo l'azienda risultante dalla fusione soddisfa alle condizioni di cui al precedente terzo comma; se questa condizione invece non si verifica, per le aliquote degli investimenti previsti per i soci che non sono imprenditori a titolo principale possono essere concesse — in virtù dell'ar-

articolo 14 della direttiva 72 - 159 - CEE — solo le misure di aiuti regionali stabilite dal successivo articolo 27.

Possono altresì essere finanziati anche piani di sviluppo aziendali presentati da lavoratori agricoli singoli o associati, purché raggiungano gli stessi livelli personali di tempo di lavoro e di reddito di lavoro agricoli previsti dall'articolo 15 per la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Isoni-Nonne - Biggio:

“Art. 21 — Dopo il penultimo comma inserire il seguente comma: “Per i fondi concessi a mezzadria o colonia, le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, oppure congiuntamente al mezzadro o colono ed al concedente, sempreché entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive previste dalla presente legge ” ”. (8)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MADDALON (P.C.I.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo numero 21. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

SPINA, Segretario:

Art. 22

Reddito di lavoro agricolo

Per reddito da lavoro agricolo, ai fini della presente legge, si intende l'insieme dei redditi derivanti dal lavoro direttivo e dal lavoro manuale forniti dalla impresa agricola sia dall'imprenditore e dai suoi coadiuvanti familiari che dai lavoratori dipendenti.

Il reddito da lavoro va determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2.300 ore per unità lavorativa;

2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda per la terra e i fabbricati al tasso del 2 per cento ed all'interesse legale stabilito dal Codice Civile per il restante capitale investito nel fondo;

3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo;

4) possibilità di inclusione nel reddito aziendale sia dell'indennità compensativa di cui al successivo articolo 42, sia delle altre integrazioni di reddito comunitario, quali ad esempio quelle relative all'olio d'oliva ed al grano duro,

5) aliquota massima del 20 per cento di reddito provenienti dall'esercizio di attività non agricole, a condizione che, a piano attuato, almeno una ULU tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile nell'azienda agricola.

PRESIDENTE. All'articolo 22 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 22 - Sopprimere il punto 5 dell'articolo 22". (9)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 9. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

SPINA, *Segretario*:

Art. 23

Reddito del lavoro comparabile

Si intende comparabile il reddito da lavoro agricolo equivalente al livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli, determinato annualmente dall'ISTAT con riferimento al territorio della provincia ove ricade l'azienda.

A cura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale viene data ogni

anno ampia diffusione ai dati comunicati dall'ISTAT per il calcolo delle tabelle provinciali annuali dei redditi di lavoro comparabili (o "redditi d'obiettivo").

Alla formazione del reddito da lavoro comparabile degli addetti agricoli possono concorrere altri redditi, provenienti da attività extra-aziendali, in misura diversa a seconda delle zone; ne consegue che:

1) nelle zone di montagna delimitate dalla direttiva comunitaria n. 75 - 273 CEE, l'obiettivo minimo di reddito comparabile che deve essere ricavato dall'attività agricola è pari al 70 per cento per la prima ULU impiegata ed al 50 per cento per le rimanenti unità;

2) nelle zone svantaggiate delimitate dalla stessa direttiva n. 75 - 273 CEE, il suddetto obiettivo minimo è pari al 100 per cento per la prima ULU ed al 50 per cento per le altre unità;

3) nelle altre zone dell'Isola, infine, l'obiettivo minimo per la prima ULU è pari al 100 per cento, mentre per le rimanenti unità impiegate sale all'80 per cento.

In ogni caso, comunque, la percentuale di tempo di lavoro annuo impiegato nell'azienda e la percentuale di reddito d'obiettivo annuo ricavato dall'attività aziendale da ciascuna ULU occupata devono coincidere.

In via alternativa il raggiungimento del reddito di obiettivo può essere dimostrato attraverso la realizzazione di un livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento individuata secondo i modelli che saranno stabiliti dalla Giunta regionale per le diverse zone del territorio regionale, ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

SPINA, *Segretario*:

Art. 24

Contenuto e durata dei piani di sviluppo aziendali

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve essere coerente, per quanto riguarda le caratteristiche strutturali dell'azienda e gli indirizzi produttivi previsti con le linee della programmazione regionale in agricoltura e, allorché saranno operanti, con quelle dei piani di sviluppo delle Comunità montane e dei Comprensori, nonché con gli obiettivi dei piani zonali agricoli.

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve dimostrare che, una volta attuato, l'azienda agricola sarà in grado di raggiungere almeno per una ULU un reddito da lavoro comparabile secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 23; comunque nei piani di sviluppo interaziendali, il reddito da lavoro comparabile deve essere raggiunto da ogni associato, tenendo conto sia della sua partecipazione all'attività condotta in comune, sia dei redditi dell'azienda di cui è titolare, sia del reddito ricavato dall'attività extraaziendale.

Per tutti i suddetti fini il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi per l'annata agricola precedente a quella di presentazione, individui, attraverso un dettagliato bilancio di previsione le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare il piano deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente alla sua presentazione;

b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda al terminale della realizzazione del piano;

c) indirizzi produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;

d) elementi di prova sulla reale disponibilità dei terreni che si intendono acquisire in tempi utili, sia in proprietà che in affitto, per la for-

mazione o l'ampliamento della superficie aziendale;

e) programma di investimenti e piani dei finanziamenti con l'eventuale indicazione delle garanzie da offrire agli istituti mutuanti;

f) l'indicazione della durata del piano;

g) l'impiego a tenere per tutta la durata del piano, ed in ogni caso per un periodo non inferiore a sei anni, la contabilità aziendale secondo le metodologie indicate dall'Amministrazione regionale ai sensi del successivo articolo 31.

Il piano di sviluppo può avere una durata massima di nove anni.

Possono essere apportate ed accolte varianti ai piani di sviluppo approvati e in corso di attuazione, sia per quanto riguarda gli investimenti che per gli orientamenti culturali previsti, purché le varianti proposte non alterino, in diminuzione, gli obiettivi di reddito perseguiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

SPINA, Segretario:

Art. 25

Regime di aiuti comunitari, nazionali e regionali per l'ammodernamento delle aziende agricole

Tutti gli imprenditori agricoli, singoli od associati, e le loro cooperative di conduzione i cui piani di sviluppo aziendali od interaziendali siano stati approvati secondo le procedure previste dalla presente legge, possono beneficiare dei seguenti aiuti istituiti dalla CEE e dallo Stato:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti globalmente necessari all'attuazione del piano;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre e per i relativi interessi nei casi di insufficiente garanzia reale o personale;

c) cessione in proprietà e/o affitto, in via prioritaria, delle terre che si renderanno disponibili per effetto delle misure di cui al titolo VII della presente legge;

d) premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine;

e) contributo per la tenuta della contabilità aziendale;

f) aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli per l'assistenza interaziendale;

g) premi di insediamento aziendale in zone di collina, collina depressa e montagna a favore dei giovani coltivatori diretti.

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali, presentati da imprenditori coltivatori diretti, dai coloni, dai mezzadri, dai soccidari, dai compartecipanti e dai loro coadiuvanti familiari, nonché dalle cooperative od altre forme associative di conduzione costituite con prevalenza di imprese diretto - coltivatrici, possono beneficiare — in alternativa alle provvidenze di cui alla lettera a) del precedente comma — della concessione di un contributo regionale in conto capitale, pari al 50 per cento della spesa ammissibile per i soli miglioramenti fondiari previsti nei piani di sviluppo stessi, e di mutuo a tasso agevolato per i restanti fabbisogni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

SPINA, Segretario:

Art. 26

Contributi in conto interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi, di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo 25, riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'imprenditore (il cui piano

di sviluppo sia stato approvato) con gli Istituti di credito autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge all'esercizio del credito agrario di miglioramento e che si siano impegnati ad effettuare le operazioni di cui al quarto comma dell'articolo 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il predetto concorso può essere concesso fino alla concorrenza di un importo non superiore a 43030 U.C. (unità di conto) per ogni ULA (unità lavorativa annua) di 2.300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato ivi inclusi — per le zone montane e per le zone svantaggiate di cui al secondo comma del precedente articolo 4 — gli eventuali fabbisogni finanziari, per gli investimenti a carattere turistico e/o artigianale, realizzabili nelle aziende agricole, previsti dal successivo articolo 46.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui ai precedenti commi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e all'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse le spese dovute all'acquisto di terre.

Quando il piano di sviluppo aziendale prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze di cui al presente articolo è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10765 U.C. e non superiore a 54565 U.C. e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il 35 per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Quando il piano di sviluppo prevede l'acquisto di bestiame bovino, ovino e caprino, la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo è limitata alle spese necessarie per la prima acquisizione del piano purché la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti

sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda, superi il 60 per cento.

La concessione del concorso di cui al presente articolo per investimenti nel settore delle uova e del pollame è subordinata alle ulteriori decisioni comunitarie da adottarsi in relazione al punto 3 dell'articolo 9 della direttiva n. 72/159/CEE.

PRESIDENTE. All'articolo 26 è stato presentato l'emendamento numero 10, Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio, sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

"Art. 26 - Sostituire il quarto comma col seguente: "Dal concorso di cui al presente articolo sono escluse le spese dovute all'acquisto di terre, di bestiame vivo suino ed avicolo, nonché di vitelli destinati all'ingrasso" (10).

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MADDALON (P.C.I.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 26 così emendato. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

SPINA, *Segretario*:

Art. 27

Contributi regionali in conto capitale per le opere di miglioramento fondiario

La Regione Autonoma della Sardegna - tenuto conto del disposto dell'articolo 14 della direttiva n. 72/159/CEE - può integrare, su richiesta degli interessati di cui al secondo comma del precedente articolo 25, il regime di aiuti comunitari e nazionali istituito che le leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che realizzino piani di sviluppo aziendali o interaziendali, con un contributo regionale in conto capitale pari al 50 per cento della spesa ammissibile per la costruzione dei fabbricati aziendali e per le opere di miglioramento fondiario previste nei piani di sviluppo stessi.

In tal caso, ai suddetti imprenditori interessati viene concesso, per il residuo 50 per cento della spesa massima ammissibile per la realizzazione di dette opere, il mutuo di miglioramento fondiario ventennale agevolato previsto dall'articolo 18 della legge n. 153/1975 e dall'articolo 10 della legge 352/1976, mentre gli acquisti consentiti delle scorte necessarie per il piano di ammortamento dell'azienda sono assistiti interamente con i mutui decennali agevolati previsti dalla medesima normativa statale.

L'insieme degli importi dei mutui ventennali e/o decennali - comprensivi degli interessi di preammortamento maturati sulle somministrazioni erogate dagli Istituti di credito - e del contributo regionale in conto capitale di cui al primo comma, non deve essere superiore a 43030 L.C. per ogni ULA di 2.300 ore impiegabile nell'azienda a piano di sviluppo ultimato.

Il contributo regionale in conto capitale può essere erogato all'imprenditore anche in due o più soluzioni secondo le disposizioni che saranno emanate con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Una volta provveduto alla liquidazione del contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione regionale, alla fine di ciascun esercizio finanziario, può reintegrare il relativo capitolo di bilancio prelevando, dalle assegnazioni ottenute per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e all'articolo 10, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352, la quota utilizzata di concorso in interessi corrispondente alla parte del mutuo di miglioramento fondiario ventennale concedibile e non erogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

SPINA, Segretario:

Art. 28

Fidejussione

Agli imprenditori coltivatori diretti, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, che abbiano ottenuto il nulla osta dagli uffici competenti per la concessione del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ma che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli Istituti di credito, è concessa da parte del Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, fidejussione per la differenza fra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può in linea di massima eccedere il 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei casi di cui all'articolo 20, 2° comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'80 per cento nei casi di cui all'articolo 10, punto b), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da affittuari, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti o da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere concessa fino alla misura massima del 90 per cento dei mutui, sempre comprensivi di capitale ed interesse.

Per gli affittuari, mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali o che non siano in grado di offrire comunque garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli Istituti di credito anche in deroga ai propri statuti con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la fidejussione pari alla differenza fra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per quanto non contemplato nella presente legge, valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalle altre leggi statali e regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

SPINA, Segretario:

Art. 29

Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine

Qualora sia previsto un orientamento dei piani di sviluppo aziendali, presentati da imprenditori agricoli singoli od associati, verso la produzione di carni bovine e/o ovi-caprine, è concesso un premio di orientamento sotto forma di contributo in conto capitale per ogni ettaro di superficie aziendale necessaria alla produzione di carni bovine e/od ovine caprine, a condizione che, a compimento dei piani di sviluppo, la quota delle vendite annuali di bovini, ovini e caprini, superi il 50 per cento del complesso delle

VII LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

14 FEBBRAIO 1979

vendite dei prodotti delle aziende.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni, in ragione di 48,2 U.C. per ettaro il primo anno, di 32,6 U.C. per ettaro il secondo anno e di 16,6 U.C. per ettaro nel terzo anno. L'importo complessivo del contributo per aziende non potrà superare 4820 U.C. per il primo anno, 3260 U.C. per il secondo anno e 1.560 U.C. per il terzo anno. Tali limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione o di altre forme di conduzione aziendale associate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

SPINA, *Segretario*:

Art. 30

Acquisizione di terre

Le aziende agricole, singole od associate, che presentino un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, possono chiedere che vengano loro cedute in proprietà o in affitto per almeno quindici anni le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel Titolo VII della presente legge secondo quanto disposto ai successivi articoli 53, 58 e 59.

Le richieste di cui al primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nei piani di sviluppo agricolo dei Comprensori o delle Comunità montane, allorché approvati ed operanti. L'organismo fondiario nella concessione delle terre rispetta comunque le seguenti preferenze nell'ordine:

1) agli affittuari o ai mezzadri o ai coloni o ai soccidari o ai compartecipanti ed ai coadiuvanti familiari eventualmente già presenti sul fondo, purché in condizione di presentare un

piano di sviluppo per il medesimo;

2) agli imprenditori agricoli comunque operanti su fondi contigui, che siano nella stessa condizione di cui al primo punto;

3) ad imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale, purché trattati in prevalenza di coltivatori diretti;

4) a singoli imprenditori coltivatori diretti;

5) ad altri imprenditori singoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31, Sezione II.

SPINA, *Segretario*:

Sezione II

Incentivi per la tenuta della contabilità aziendale ed altri aiuti

Art. 31

Aiuti per contabilità aziendale

Ai coltivatori diretti che si impegnino, anche indipendentemente dalla presentazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, a tenere una contabilità secondo le metodologie indicate dall'Amministrazione regionale, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 11 della direttiva 159/1972 CEE può essere concesso un contributo di U.C. 614, erogabile in quattro rate annue decrescenti in ragione di U.C. 195 per il primo anno, U.C. 170 per il secondo anno, U.C. 143 per il terzo anno e U.C. 106 per il quarto anno.

Ai beneficiari di cui all'articolo 21 della presente legge che presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, per i quali la tenuta della contabilità è obbligatoria, potrà essere concesso, in ognuno dei primi quattro anni, il contributo di cui al comma precedente ed un ulteriore contributo annuo di U.C. 80

per ognuno degli anni successivi, fino al termine dell'attuazione del piano.

Le domande tendenti ad ottenere la concessione di tale contributo devono essere presentate dagli interessati — e direttamente o tramite le proprie organizzazioni professionali di categoria da essi all'uopo delegate — all'Ente di Sviluppo in Sardegna (ETFAS) unitamente alla scheda aziendale di cui al precedente articolo 13 e all'impegno di tenere, direttamente o attraverso gli uffici di rilevazione e assistenza contabile delle organizzazioni professionali agricole, la contabilità aziendale stessa per un periodo di tempo non inferiore a sei anni.

L'amministrazione regionale, allo scopo di garantire la massima funzionalità al servizio di contabilità aziendale, provvede ad assicurare la necessaria assistenza e consulenza ai beneficiari che ne facciano richiesta; in tale caso questi saranno tenuti al pagamento del costo del servizio.

Per lo svolgimento della propria attività di assistenza e consulenza contabile la Regione può, attraverso le necessarie intese, utilizzare i tecnici di altri enti ed associazioni.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale comunica ogni anno al Comitato regionale di informazione contabile agricola per la Sardegna istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 11 marzo 1976, l'elenco delle aziende cui è stato concesso il contributo per la tenuta della contabilità.

Qualora il Comitato prescelga una o più aziende del suddetto elenco per inserirle nel campione regionale della rete di informazione contabile della CEE, queste sono tenute a mettere a disposizione della Comunità Economica Europea — attraverso l'Ufficio di contabilità agraria per la Sardegna dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) — in forma anonima la propria contabilità aziendale.

PRESIDENTE. All'articolo 31 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 31 — Ripristinare integralmente l'articolo 31 del disegno di legge n. 342”. (11)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MADDALON (P.C.I.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

SPINA, *Segretario*:

Art. 32

Servizio regionale per la contabilità
in agricoltura

Allo scopo di promuovere, agevolare e coordinare la tenuta della contabilità di gestione da parte delle aziende agricole, la Giunta regionale — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — istituisce un Servizio regionale per la contabilità in agricoltura, articolato in un Centro regionale di elaborazione dati e di analisi delle gestioni agrarie e in quattro uffici provinciali di consulenza alla gestione agraria. La costituzione e la gestione di detto Servizio è affidata all'Ente di sviluppo in Sardegna (ETFAS).

Il Servizio regionale per la contabilità in agricoltura dovrà svolgere i seguenti compiti:

a) elaborazione meccanografica dei dati

contabili forniti dalle aziende agricole o direttamente o tramite gli Uffici di rilevazione e assistenza contabile delle proprie organizzazioni professionali;

b) diffusione della metodologia per la tenuta della contabilità aziendale agricola messa a punto dall'Amministrazione regionale in base al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 31;

c) analisi di gestioni-tipo, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento di cui all'ottavo comma dell'articolo 17 della legge nazionale n. 153/1975 e del loro periodico aggiornamento, in collaborazione con l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) secondo le modalità stabilite dal CIPE nella seduta del 5 maggio 1976;

d) consulenza per l'analisi delle gestioni aziendali agli imprenditori che ne facciano richiesta e che, in tal caso, saranno tenuti al pagamento del costo dei servizi forniti;

g) collaborazione, con il Comitato regionale d'informazione contabile agricola per la Sardegna e con l'INEA, per il buon funzionamento della rete d'informazione contabile CEE nell'isola.

Fin quando non sarà istituito il Servizio regionale per la contabilità in agricoltura l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale — onde garantire, agli imprenditori agricoli e alle loro organizzazioni professionali che ne facciano richiesta, l'assistenza tecnica nella attività di rilevazione dei dati contabili e la necessaria relativa elaborazione meccanografica — può stipulare con l'INEA apposite convenzioni, atte a garantire la disponibilità di tali servizi a tariffe forfettarie annuali agevolate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

*Emendamento aggiuntivo Mela - Monni
Pietro Serafino - Maddalon - Biggio - Puddu
Pietro:*

“Art. 32 — Al primo capoverso dopo la

parola “ETFAS” aggiungere: “con la partecipazione attiva di un comitato regionale di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative” ”. (24)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MELA (D.C.). L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo numero 32. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 24. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

SPINA, Segretario:

Art. 33

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Alle associazioni di imprenditori agricoli che si costituiscono dopo l'entrata in vigore della presente legge nelle forme previste dalle leggi vigenti con priorità per le forme cooperativistiche e i cui soci siano in prevalenza coltivatori diretti e che abbiano come scopo la realizzazione di piani di sviluppo interaziendali o l'utilizzazione in comune di attrezzature e dotazioni aziendali o la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle av-

versità atmosferiche, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione, che verrà corrisposto in due rate annuali di eguali entità.

L'ammontare complessivo delle due rate del contributo può variare da un minimo di 2.691 U.C. ad un massimo di 8.072 U.C. a seconda del numero degli associati e il tipo di attività esercitata in comune.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentita la Commissione consiliare dell'agricoltura, stabilirà i criteri e i parametri per la determinazione dell'entità del contributo in rapporto a quanto indicato nel precedente comma.

Alla concessione del contributo si provvede con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sentiti i Comitati agricoli competenti per territorio.

Le associazioni devono essere costituite con voto procapite ed impegnarsi a svolgere la loro attività per almeno cinque anni; gli imprenditori associati devono essere almeno 100.

Nella concessione dei contributi sarà data la priorità alle associazioni e alle cooperative che assumono, alle proprie dipendenze, con regolare contratto di durata almeno triennale, un agronomo ed un perito agrario.

PRESIDENTE. All'articolo 33 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Mela - Monni
Pietro Serafino - Biggio - Puddu Piero:*

“Art. 33 — Al primo comma dopo le parole “forme cooperativistiche” aggiungere: “società promosse tra imprese familiari diretto coltivate di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 1971, n. 984” ”. (25)

*Emendamento sostitutivo Mela - Monni
Pietro Serafino - Biggio:*

“Art. 33 — Sostituire “100” con il numero “20” ”. (26)

PRESIDENTE. Per precisare: si riferisce, evidentemente, al penultimo comma dell'articolo, laddove è detto: gli imprenditori associati devono essere almeno 100; l'emendamento propone che siano almeno 20.

Gli emendamenti possono essere illustrati.

MELA (D.C.). Gli emendamenti si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Noi siamo contrari all'emendamento Mela, numero 26.

PRESIDENTE. Altri colleghi domandano di parlare?

NONNE (P.S.I.). Noi non abbiamo le copie degli emendamenti.

PRESIDENTE. No, la copia dell'emendamento numero 25 ce l'avete. Non avete la copia del 26, ma io ho precisato (se poi volete la copia, possiamo farcela ciclostilare e darvela) che l'emendamento 26 propone che, al penultimo comma dell'articolo, il numero minimo degli imprenditori, sia portato da 100 a 20.

Dove il testo dice: “gli imprenditori associati, devono essere almeno 100”, l'emendamento propone: “almeno 20”.

E' chiaro, o avete bisogno ancora della copia? L'importante è che sia chiaro ai colleghi l'emendamento 26, perché la copia non è stata distribuita.

MADDALON (P.C.I.). Sull'emendamento n. 26 siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo numero 33. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 25. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

SPINA, *Segretario:*

Art. 34

Incentivi per lo sviluppo dell'irrigazione a carattere collettivo

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo, gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20 per cento quando i programmi irrigui consentono che, a conclusione delle opere, almeno il 40 per cento della SAU (superficie agraria utilizzata) sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70 per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui ai precedenti articoli 23 e 24.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

SPINA, *Segretario:*

Art. 35

Incentivi per la ricomposizione e il riordino fondiario

I contributi previsti dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere di ricomposizione e di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del 50 per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente articolo 34.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36 nella sezione III.

SPINA, *Segretario:*

Sezione III

Norme procedurali e attribuzione delle funzioni

Art. 36

Presentazione e istruttoria delle domande di aiuto per i piani di sviluppo aziendali

Gli imprenditori aventi diritto, che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 25 della presente legge, debbono presentare domanda al Presidente dell'Organismo comprensoriale competente per territorio, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o suoi uffici periferici competenti per territorio, allegando un piano di sviluppo aziendale o interaziendale.

Il requisito relativo allo svolgimento dell'attività agricola a titolo principale è accertato — sino a quando non sarà entrato in funzione

l'Albo degli imprenditori dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; dopo la costituzione dell'Albo, tale requisito si accerta mediante il certificato di iscrizione ad una delle sezioni dell'Albo stesso, che deve risultare rilasciato in data non anteriore ad un mese rispetto al giorno di presentazione della domanda.

Una volta entrato in funzione l'Albo degli imprenditori agricoli a titolo principale, soltanto gli iscritti ad esso possono beneficiare del regime di aiuti di cui al presente Titolo, salvo i casi previsti all'ultimo comma dell'articolo 21.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ricevuta la domanda, provvede alla sua istruttoria avvalendosi anche dei propri uffici staccati.

Terminata l'istruttoria, e comunque entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, l'Ispettorato trasmette le domande, con i relativi allegati e le relazioni conclusive, al Comitato comprensoriale agricolo competente per territorio.

L'ETFAS e la Sezione speciale della riforma agro-pastorale assiste i soggetti che ne facciano richiesta, senza oneri per gli stessi, ai fini della presentazione dei piani di sviluppo, nonché ai fini delle scelte produttive in relazione all'ambiente ed alla programmazione regionale comprensoriale e delle Comunità montane.

L'assistenza tecnica di cui al precedente comma è prestata con priorità agli imprenditori agricoli a titolo principale che siano coltivatori diretti singoli od associati, nonché alle cooperative e alle associazioni di produttori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

SPINA, Segretario:

Art. 37

Approvazione dei piani e concessioni

delle provvidenze

Entro 60 giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato comprensoriale agricolo sulla base della istruttoria respinge o approva il piano di sviluppo con propria decisione motivata.

Anche le richieste di varianti devono essere autorizzate dai Comitati comprensoriali agricoli, con le stesse norme procedurali previste per l'approvazione dei piani di sviluppo.

Gli atti completi della decisione di approvazione sono trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura dal Presidente del Comitato comprensoriale agricolo.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro due mesi dall'arrivo degli atti, sulla base della decisione di approvazione del piano di sviluppo e nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal bilancio, emette il nulla osta necessario alla stipulazione delle operazioni di credito e il decreto relativo alla concessione delle altre provvidenze.

Esclusi i decreti di concessione o di impegno, i provvedimenti relativi alla liquidazione sia parziale che finale dei relativi importi così come gli atti di collaudo sono di competenza dei capi degli Ispettorati provinciali mediante delega dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Per le provvidenze relative al credito agevolato, l'Assessore regionale dell'agricoltura, sulla base degli elenchi dei mutui perfezionati trasmessi bimestralmente dagli enti od istituti di credito ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, provvede, con proprio decreto, alla liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi, comprensivi di quelli di preammortamento, allo scadere delle singole rate dell'ammortamento stesso. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, richiede al Ministero dell'agricoltura e foreste i mezzi finanziari, necessari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per le provvidenze relative ai contributi aggiuntivi in conto capitale, l'Assessore regionale

dell'agricoltura e riforma agro-pastorale provvede alla liquidazione a favore dei richiedenti e allo scadere delle rate anticipate, ai sensi dell'articolo 23 della legge 9 maggio 1975, n. 153. L'Assessore può delegare un funzionario regionale a provvedere alla liquidazione.

Alla concessione dei premi di orientamento, provvede con proprio decreto l'Assessore regionale dell'agricoltura, tenuto conto del parere espresso dal Comitato comprensoriale agricolo e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Gli aiuti di avviamento alle associazioni dei produttori agricoli saranno concessi con provvedimenti assessoriali, sentita la competente Commissione consiliare dell'agricoltura.

Gli aiuti per la tenuta delle contabilità aziendali saranno erogati dall'ETFAS, ente gestore del Servizio regionale per la contabilità in agricoltura.

I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i soccidari e i compartecipanti, singoli o associati, che prevedano nel loro piano di sviluppo anche l'acquisizione di terre necessarie, possono rivolgere domanda all'Organismo fondiario (ETFAS) per ottenere i terreni dei quali quest'ultimo disponga ai sensi delle norme della presente legge e della legge regionale n. 44/1976.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 37 — Alla quinta riga del settimo comma eliminare la congiunzione "e". (12)

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 37 — Sostituire il decimo comma dell'articolo 37 col seguente: "Gli aiuti per la tenuta delle contabilità aziendali saranno erogati dall'ETFAS, ente gestore del Servizio regionale per la contabilità agricola, previo accreditamento

dei fondi annualmente necessari disposto, con proprio decreto, dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio regionale" ". (13)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MADDALON (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 37, così emendato. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 38.

SPINA, *Segretario*:

Art. 38

Concessione degli aiuti previsti dalla presente legge per domande di finanziamento presentate anteriormente alla sua entrata in vigore

I progetti, presentati da imprenditori agricoli a titolo principale, per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendali e interaziendali e non

ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, sempre che rispondano ai requisiti ed alle finalità previste dalla legge, essere finanziati — a richiesta degli interessati — secondo le modalità della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 38 — Nel titolo eliminare le parole: “di finanziamento””. (14)

Emendamento aggiuntivo Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 38 — Aggiungere all'articolo 38 il seguente comma: “In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 37, i contributi per la tenuta della contabilità — concessi, entro il 31 dicembre 1978 ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, articolo 29 della legge 10 maggio 1976, n. 352, articolo 11, sesto comma e della legge 21 dicembre 1977, articolo 1, secondo comma — saranno erogati, con decreti di liquidazione dell'Assessore regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, mediante rate quadriennali secondo quanto già disposto nei relativi decreti di concessione e tenuto conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli 76 e 77 della presente legge””. (15)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MADDALON (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

SPINA, *Segretario*:

Art. 39

Controlli e decadenze

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere del Comitato comprensoriale agricolo, pronuncia con proprio decreto la decadenza delle provvidenze concesse e, in tutto o in parte, liquidate, allorquando i beneficiari:

a) abbiano, in un periodo di tempo inferiore a 20 anni dalla concessione delle provvidenze, distolto le opere di miglioramento agrario e fondiario dalle finalità per le quali furono concesse le provvidenze stesse;

b) abbiano fornito nelle domande e nei piani di sviluppo indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore la pubblica Amministrazione sulla opportunità di concedere le provvidenze;

c) abbiano disatteso l'impegno di tenere la contabilità aziendale.

La decadenza delle provvidenze comporta la restituzione di quanto percepito più i relativi interessi. I beneficiari del finanziamento del

piano di sviluppo non possono cedere i terreni oggetto del piano per tutta la durata e della realizzazione del piano stesso e comunque per un periodo non inferiore a 9 anni dal collaudo finale, salvo che ciò avvenga per successione ereditaria.

L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previo parere vincolante del C.C.A., può autorizzare la cessione dei terreni oggetto del piano di sviluppo, a domanda del beneficiario o dei suoi successori.

La domanda tendente ad ottenere la suddetta autorizzazione deve essere presentata al C.C.A. competente che la invia, entro 30 giorni, all'Assessorato regionale dell'agricoltura corredata da parere motivato.

L'inosservanza del divieto di cessione comporta la decadenza delle provvidenze e la restituzione di quanto percepito più i relativi interessi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 39 — Nell'articolo 39 sostituire — al secondo comma: “non possono cedere” con le parole: “non possono alienare”; al terzo e al quarto comma la parola “cessione”, con “alienazione” ”. (16)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Per sottolineare che, erroneamente, è stato scritto “al quarto comma”, mentre deve intendersi “al quinto comma”.

PRESIDENTE. L'emendamento va così riletto: “Nell'articolo 39 sostituire — al secondo comma: “non possono cedere” con le parole: “non possono alienare”; al terzo e al quinto (non quarto, al quinto) comma la parola “cessione” con “alienazione”.

Pongo ora in votazione l'emendamento n. 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 39. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia ora lettura del titolo VI, art. 40.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO VI

Disposizioni speciali per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate

Art. 40

Premi di orientamento verso la produzione di carni bovine, ovine e caprine

Qualora i piani di sviluppo, presentati da imprenditori a titolo principale singoli od associati per aziende site nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate di cui al secondo comma del precedente articolo 4, prevedano un orientamento verso la produzione di carni bovine e/od ovi-caprine e che — una volta ultimati i piani di sviluppo — risulterà un carico di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera aziendale, i premi di orienta-

mento di cui al precedente articolo 29 saranno corrisposti nelle seguenti misure più favorevoli:

- 64,2 U.C. per ettaro, fino ad un massimo di 6.420 U.C. per azienda, il primo anno;
- 43,4 U.C. per ettaro, fino ad un massimo di 4.340 U.C. per azienda, il secondo anno;
- 22,1 U.C. per ettaro, fino ad un massimo di 2.210 U.C. per azienda, il terzo anno.

I suddetti limiti complessivi possono essere superati nel caso di stalle sociali e di cooperative di produzione o altre forme di conduzione aziendale associata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

SPINA, Segretario:

Art. 41

Premio di insediamento e permanenza

Ad integrazione degli aiuti previsti negli articoli precedenti, la Regione, allo scopo di incoraggiare l'insediamento e la permanenza dei giovani nei territori di montagna e di collina depressa e nelle altre zone agricole svantaggiate, istituisce un premio speciale di insediamento e di permanenza nell'attività agricola a favore dei giovani coltivatori diretti, mezzadri, coloni socci-dari e partecipanti che non abbiano superato i 35 anni e che, in forma singola od associata, intendano insediarsi o, se già insediati, continuare l'attività di imprenditori agricoli a titolo principale nelle suddette zone.

I giovani di cui al comma precedente possono fruire del premio, subordinatamente all'approvazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale da essi presentato in forma singola od associata e che godrà di priorità nell'erogazione dei finanziamenti.

L'ammontare del premio è fissato nella somma di lire 500.000 annue, che viene erogato per l'intera durata del piano aziendale o interaziendale di sviluppo.

Per l'accertamento delle capacità professionali dei beneficiari di cui al precedente articolo valgono le norme contenute nel precedente articolo 14.

I giovani che intendono insediarsi nelle zone di collina, collina depressa e montagna hanno diritto di precedenza nella assegnazione delle terre da parte della Sezione speciale dell'ETFAS.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo deve essere considerato integrativo e non sostitutivo della speciale indennità compensativa di cui al successivo articolo 42.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

SPINA, Segretario:

Art. 42

Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli, i quali diano prova di coltivare e/o di utilizzare in parte od anche totalmente per il pascolo del bestiame, nelle predette zone montane e nelle zone svantaggiate, uno o più fondi da essi condotti a qualsiasi titolo, dedicando a tali attività agricole e/od agro-pastorali almeno la metà del proprio tempo complessivo di lavoro e ricavandone almeno la metà del proprio reddito annuo da lavoro, è concessa un'indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, a condizioni che si impegnino a proseguire le suddette attività per almeno un quinquennio. Tale concessione ha la durata di un quinquennio.

Gli imprenditori agricoli sono esonerati dall'impegno di cui al precedente comma, qualora

intervengano eventi di forza maggiore, tali da compromettere l'esistenza dell'azienda.

Sono altresì esonerati dall'obbligo di continuare l'attività di coltivazione e l'attività agro-pastorale coloro che cessino tali attività alle condizioni previste dal successivo Titolo VII, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della SAU delle proprie aziende a scopi di miglioramento delle strutture.

L'indennità compensativa può essere erogata solo se la SAU dei fondi condotti dal richiedente non è inferiore ad ettari tre e il beneficiario è imprenditore agricolo che coltiva direttamente e con impiego prevalente di manodopera familiare.

Ai fini della determinazione della SAU, si tiene conto delle quote di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive o consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione, il limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la SAU complessiva delle aziende associate ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nei fondi condotti in comune.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

SPINA, Segretario:

Art. 43

Misure dell'indennità compensativa

Sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate l'indennità compensativa è concessa in funzione del numero di capi bovini ed equini, nonché di pecore e capre, allevati durante l'intera annata agraria, convertiti in unità di bestiame adulto (UBA) sulla base della seguente tabella di conversione:

- bovini ed equini con più di due anni
= 1,00 UBA;
- bovini ed equini da sei mesi a due anni
= 0,60 UBA;
- pecore ed arieti, capre e becchi
= 0,15 UBA.

L'importo dell'indennità per UBA viene determinato — tenendo conto anche delle eventuali porzioni di UBA risultanti dal predetto calcolo di conversione per gli animali realmente allevati — secondo i seguenti scaglioni:

a) quando l'azienda è sita nelle zone di montagna;

- 34 U.C. per ogni UBA = da 0,60 fino a 5 UBA
- 26 U.C. per ogni UBA = da 5,05 fino a 10 UBA
- 20 U.C. per ogni UBA = da 10,05 fino a 15 UBA

b) quando l'azienda è sita nelle zone svantaggiate:

- 27 U.C. per ogni UBA = da 0,60 fino a 5 UBA
- 21 U.C. per ogni UBA = da 5,05 fino a 10 UBA
- 16 U.C. per ogni UBA = da 10,05 fino a 15 UBA

L'importo complessivo dell'indennità concedibile in ciascun caso per gli allevamenti non può, però, essere superiore — sia nelle zone di montagna che nelle zone svantaggiate — a 16,6 U.C. per ettaro di SAU foraggera a disposizione della impresa agricola od agro-pastorale, singola od associata, in tali zone.

Quando l'azienda è sita nelle zone di montagna, possono essere incluse nel calcolo delle UBA anche tutte le vacche da latte la cui produzione sia destinata alla commercializzazione. Quando, invece, l'azienda è sita nelle zone svantaggiate, le vacche da latte possono essere incluse nel calcolo delle UBA solo se la produzione del latte rappresenta oltre il 30 per cento della produzione lorda vendibile aziendale: in tal caso l'indennità viene ridotta, per le sole vacche da latte, nella misura del 20 per cento e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte, da comprendersi nel primo e secondo scaglione di cui alla lettera b) del precedente comma, col relativo importo unitario dell'indennità ridotto rispettivamente a 21, 6 e a 16,8 U.C. per UBA.

Per le aziende site nelle zone di montagna, l'indennità compensativa può essere — sia in parte che interamente (quando le medesime non

allevano il suddetto tipo di bestiame) — calcolata e concessa anche per ettaro di SAU coltivata, con esclusione delle superfici destinate alla produzione di frumento e di foraggi, compresi i cereali foraggeri, nonché di quelle destinate alla coltivazione intensiva di pereti, meleti e pescheti, superiori a Ha. 0,50.

In tal caso l'importo dell'indennità per ettaro viene determinato — tenendo conto, con arrotondamento alla decina, anche delle eventuali aree coltivate — secondo i seguenti scaglioni:

- 26 U.C. per Ha. = 0,50 fino a 5 Ha di SAU coltivata;
- 22 U.C. per Ha = 5,10 fino a 10 Ha. di SAU coltivata;
- 16 U.C. per Ha = 10,10 fino a 20 Ha di SAU coltivata.

In ogni caso, tuttavia, l'importo complessivo dell'indennità compensativa concedibile annualmente per singola impresa — sia quando essa è richiesta solo per le UBA allevate, sia quando è richiesta (com'è consentito nelle zone di montagna) o per la sola SAU coltivata o in forma mista per entrambe le due possibilità — non può essere superiore a n. 400 U.C. nelle zone di montagna ed a n. 320 U.C. nelle zone svantaggiate. Tali importi annuali massimi, invece, possono essere superati per le cooperative, per le società di persone e per le comunità familiari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

SPINA, Segretario:

Art. 44

Norme procedurali per la concessione dell'indennità compensativa

La concessione dell'indennità compensativa è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 30 agosto dell'annata

cui si riferisce, di una domanda munita del visto di conformità del Sindaco in qualità di Presidente del Comitato comunale dell'agricoltura competente per territorio, da inoltrare agli organi degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane competenti per territorio. Nel caso di aziende ricadenti in diversi Comuni, la competenza è del Comune ove l'azienda è prevalente per terreni e numero di capi allevati. E' in facoltà del Sindaco di quel Comune assumere informazioni presso gli altri Comuni interessati.

Le Comunità montane e gli Organismi comprensoriali provvederanno a fare effettuare dagli Ispettorati agrari, dall'Ente di sviluppo e dai Consorzi di bonifica i necessari accertamenti e controlli, anche a mezzo campione costituito da non meno del 5 per cento delle imprese che hanno presentato la domanda per l'indennità in ciascuna provincia e che dovrà essere determinato mediante sorteggi su base comprensoriale. Di tali controlli sarà data notizia alle Giunte delle Comunità montane.

Ove — a seguito di tali controlli e accertamenti — quanto dichiarato nella domanda non risultasse veritiero, l'interessato, oltre a perdere l'indennità per l'anno cui si riferisce la domanda recante false indicazioni, può essere anche escluso, con decisione della Giunta esecutiva della Comunità montana o dell'Organismo comprensoriale per una durata fino a cinque anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

Gli elenchi per Comune delle imprese che restano escluse, in base al predetto sorteggio, dagli accertamenti dovranno, entro la prima quindicina di ottobre, essere affissi all'albo pretorio di ciascun Comune di residenza dei beneficiari, con l'indicazione del numero di UBA e di ettari di SAU da ciascuno di essi dichiarato, nonché del relativo importo complessivo dell'indennità richiesta (espressa sia in U.C. che in lire).

Entro i successivi quindici giorni chiunque può presentare ricorso al Presidente della Giunta comprensoriale o montana, che decide in merito su conforme deliberazione della Giunta stessa. Sulla base degli elenchi comunali la Giunta esecutiva della Comunità montana o dell'Organismo

comprensoriale richiede all'Assessorato regionale dell'agricoltura il fabbisogno finanziario inviando tutta la documentazione. Sulla base delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio e sulla base della quota assegnata alla Comunità montana o all'organismo comprensoriale, il Presidente della Comunità montana e dell'Organismo comprensoriale entro il 31 dicembre di ogni anno provvede — con delibera — alla liquidazione dell'indennità alle aziende per le quali non si siano verificate le azioni di ricorso di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Isoni - Maddalon - Nonne - Biggio:

“Art. 44 — L'articolo 44 è sostituito dal seguente: “La concessione dell'indennità compensativa è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 30 agosto dell'annata cui si riferisce, di una domanda munita del visto di conformità del Sindaco in qualità di Presidente del Comitato comunale dell'agricoltura competente per territorio ove è sita l'azienda, da inoltrare all'Organismo comprensoriale o alla Comunità montana competenti. Nel caso di aziende ricadenti in diversi Comuni, la competenza per il visto di conformità, è del Comune ove l'azienda è prevalente per terreni e numero di capi allevati. E' in facoltà del Sindaco di quel Comune assumere informazioni presso gli altri Comuni interessati.

Dopo il primo anno, per godere delle suddette provvidenze, sarà sufficiente documentare, entro il termine di cui al precedente comma, la permanenza dei requisiti necessari.

Sulla base degli elenchi comunali delle domande pervenute agli Organismi comprensoriali o alle Comunità montane e da questi trasmessi all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, quest'ultimo determina il fabbisogno finanziario per ciascun Organismo comprensoriale o Comunità montana, provve-

dendo ai relativi accrediti entro i limiti delle disponibilità finanziarie esistenti nel bilancio regionale.

Le Comunità montane e gli Organismi comprensoriali provvedono a fare effettuare dagli Ispettorati agrari o dall'Ente di sviluppo o dai Consorzi di bonifica i necessari accertamenti e controlli, anche a mezzo campione costituito da non meno del cinque per cento delle imprese che hanno presentato la domanda per l'indennità e che dovrà essere determinata mediante sorteggio, su base territoriale di competenza di ciascun Organismo comprensoriale o Comunità montane.

Ove — a seguito di tali controlli e accertamenti — quanto dichiarato nella domanda non risultasse veritiero, l'interessato, oltre a perdere l'indennità per l'anno cui si riferisce la domanda recante false indicazioni, può essere anche escluso, con decisione della Giunta esecutiva della Comunità montana o dell'Organismo comprensoriale, per una durata fino a cinque anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

Gli elenchi per Comune delle imprese che restano escluse, in base al predetto sorteggio, dagli accertamenti dovranno, entro la prima quindicina di ottobre, essere affissi all'albo pretorio di ciascun Comune di residenza dei beneficiari, con l'indicazione del numero di UBA e di ettari di SAU da ciascuno di essi dichiarato, nonché del relativo importo complessivo dell'indennità richiesta (espressa sia in U.C. che in lire).

Entro i successivi quindici giorni chiunque può presentare ricorso al Presidente della Giunta comprensoriale o montana, che decide in merito su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Sulla base dei fondi assegnati alla Comunità montana o all'Organismo comprensoriale dall'Amministrazione regionale, il Presidente della Comunità montana o dell'Organismo comprensoriale provvede con delibera, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, alla liquidazione dell'indennità alle aziende per le quali non si siano verificate le azioni di ricorso di cui al precedente comma, nonché alle aziende sottoposte a controllo per campione e nelle quali gli accertamenti abbiano dato esiti positivi.

Di tutte le delibere di liquidazione, nonché delle delibere concernenti le aziende alle quali

VII LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

14 FEBBRAIO 1979

non viene concessa l'indennità compensativa e per le quali la Giunta esecutiva ha eventualmente anche deciso — ai sensi del precedente sesto comma — l'esclusione da tutti i benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere data notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale". (1)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

ISONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Isoni e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

SPINA, *Segretario*:

Art. 45

Aiuti agli investimenti collettivi di carattere zootecnico nelle zone montane o svantaggiate

Per la realizzazione, nelle zone di montagna o nelle zone agricole svantaggiate, di cui al secondo comma del precedente articolo 4, degli investimenti collettivi di carattere zootecnico elencati all'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, è concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a totale carico dei fondi amministrati dalla Regione e provenienti dagli stanziamenti di cui all'articolo 15, lettera e), della stessa legge 10 maggio 1976, n. 352. Sono escluse dai benefici le zone delimitate agro-pastorali finanziate ai sensi della legge regionale

6 settembre 1976, n. 44.

La spesa ammissibile per i suddetti investimenti non può eccedere 40.000 U.C. per singolo investimento collettivo e 2.000 U.C. per ettaro di pascolo sistemato o attrezzato.

La ripartizione dei fondi tra le Comunità Montane per l'attuazione dei relativi programmi avviene sulla base dei criteri fissati dall'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo di cui al primo comma del presente articolo vanno presentate agli organi delle Comunità Montane competenti per territorio che provvederanno entro 60 giorni dalla data della loro ricezione all'istruttoria delle pratiche anche attraverso gli uffici regionali o altri enti pubblici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Isoni - Maddalon - Nonne - Biggio:

"Art. 45 — Al primo comma sopprimere la frase: "sono escluse dai benefici le zone delimitate agro-pastorali finanziate ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44" ". (2)

Emendamento sostitutivo parziale Isoni - Maddalon - Nonne - Biggio:

"Art. 45 — Il terzo e il quarto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "La ripartizione dei fondi tra gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane per l'attuazione dei relativi programmi avviene con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, sulla base dei criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, e tenuto conto di tutti i Comuni del Comprensorio o della Comunità montana compresi nell'elenco delle zone montane svantaggiate allegato alla direttiva n. 75 - 273- CEE e sue

successive modifiche ed integrazioni.

Le domande intese ad ottenere l'intervento contributivo di cui al primo comma del presente articolo vanno presentate all'Organismo comprensoriale o alla Comunità montana competente per territorio, che provvederà entro 60 giorni dalla data della loro ricezione all'istruttoria delle pratiche anche attraverso gli uffici tecnici della Regione o di altri enti pubblici" ". (3)

Emendamento aggiuntivo Isoni - Maddalon - Nonne - Biggio:

"Art. 45 — All'articolo 45 aggiungere il seguente ultimo comma: "Alla concessione ed alla erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo provvedono, avvalendosi delle assegnazioni disposte in loro favore dall'Amministrazione regionale, i Presidenti degli Organismi comprensoriali o delle Comunità montane, su conforme delibera della rispettiva Giunta esecutiva, e dandone notifica all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale". (4)

Emendamento aggiuntivo Isoni - Maddalon - Nonne - Biggio:

"Art. 45 bis — "In via transitoria le domande presentate all'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno istruite dall'Amministrazione regionale stessa e usufruiranno dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352 secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale" ". (5)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MADDALON (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e*

riforma agro-pastorale. Onorevole Presidente, la Giunta accoglie tutti e quattro gli emendamenti. Piuttosto, per quanto riguarda l'emendamento numero 5, io vorrei pregare i colleghi presentatori di voler aggiungere, alla fine, dopo la frase "secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato all'agricoltura", opportunamente, la frase "in esecuzione della legge" oppure "nel rispetto della legge n. 362". Questo, per evitare eventuali censure da parte del Governo; in modo che sia chiaro che le modalità impartite dall'Assessorato dell'agricoltura non possono essere che in esecuzione della legge o nel rispetto della legge.

MADDALON (P.C.I.). Siamo d'accordo sulla proposta dell'Assessore.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento sono d'accordo. Allora bisogna aggiungere alla fine "in esecuzione della legge citata", cioè della 352. Allora, nell'emendamento numero cinque, la fine recita così: "secondo le disposizioni impartite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, in esecuzione della legge citata".

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero

5 con l'aggiunta di cui si è detto. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

SPINA, *Segretario*:

Art. 46

Finanziamento di attività agro-turistiche o artigianali realizzabili nelle aziende agricole

Nelle aree del territorio regionale situate in zone di montagna o in zone svantaggiate, le provvidenze di cui agli articoli 25, 26 e 27 della presente legge, potranno essere concesse, secondo le stesse procedure di cui al precedente articolo 45, anche per investimenti di carattere agro-turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10765 U.C. per azienda, da realizzarsi nell'ambito aziendale ed inseribili nei piani di sviluppo delle aziende sia singole che associate o delle cooperative di conduzione aziendale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Isoni - Maddalon - Biggio - Nonne:

“Art. 46 — L'articolo 46 è sostituito dal seguente: “Nelle zone del territorio regionale di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 75 - 273 - CEE e sue successive modifiche ed integrazioni, le provvidenze, di cui agli articoli 25, 26 e 27 della presente legge regionale, possono essere concesse, secondo le stesse procedure di cui ai precedenti articoli 36 e 37 agli imprenditori agricoli a titolo principale anche per investimenti di carattere agro-turistico o artigianale, per un importo non superiore a 10.765 U.C. per azienda, da realizzarsi in tali zone nell'ambito aziendale ed inseribili nei piani di sviluppo delle aziende agricole sia singole che associate o delle coope-

rativa di conduzione aziendale” ”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo VII, articolo 47.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO VII

Incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e utilizzazione delle terre disponibili

Art. 47

Finalità

La Regione istituisce un regime di aiuti a favore di coloro che cessano anticipatamente l'attività agricola e rendono disponibili le terre da loro coltivate, con la finalità di favorire la mobilità del capitale fondiario in relazione agli obiettivi di ammodernamento delle strutture in agricoltura, in armonia con le scelte contenute nei piani zonal di sviluppo e nella programmazione regionale e comprensoriale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

SPINA, *Segretario*:

Art. 48

Aiuti per la cessazione dell'attività agricola

Il regime di aiuti prevede:

- a) una indennità annua per coloro che anticipano la cessazione della loro attività agricola;
- b) un premio di apporto strutturale a favore di coloro che destinano le terre di cui sono proprietari per le finalità indicate al precedente articolo 47.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 49.

SPINA, *Segretario*:

Art. 49

Beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola

L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla lettera a) del precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, che dedichino almeno il 50 per cento del loro tempo di lavoro all'attività agricola, ricavandone almeno il 50 per cento del reddito complessivo di lavoro, e appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole, che destinano le terre, con esclusione dei boschi, agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, soccidari e compartecipanti quando

i proprietari delle rispettive aziende consentono la destinazione delle terre, con esclusione dei boschi, agli scopi predetti.

Per la concessione dell'indennità prevista dal presente titolo può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata, al quale verrà richiesta idonea documentazione.

Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore.

Per reddito di lavoro si intende qualunque provento derivante da una attività autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 50.

SPINA, *Segretario*:

Art. 50

Estensione dell'indennità ad altri soggetti

Hanno altresì titolo all'indennità per la anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo 49, sempreché ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 e i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonché i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente, che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda, limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente. La richiesta del coadiuvante familiare permanente prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Ai fini anzidetti, per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda. Sempre agli stessi fini, si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare del titolare dell'azienda, quali parenti — nei limiti di cui all'articolo 77 del Codice Civile — dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorché deceduto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

SPINA, Segretario:

Art. 51

Condizioni per gli imprenditori agricoli

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 49, ai fini della concessione dell'indennità per la anticipata cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato, nelle situazioni di tempo e di reddito specificate all'articolo 49, l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alla assicurazione di invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola, per il corrispondente periodo di tempo. Nei casi in cui non operi la presunzione predetta, la prova dell'effettiva attività agricola svolta nel perio-

do prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido all'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda, non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20 per cento della relativa superficie. Non si considerano, a tali effetti, atti di alienazione quelli concernenti i boschi e quelli conseguenti ad esproprio od a cessione per motivo di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato da notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'indampienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore può conservare, oltre al bosco, per le necessità familiari, anche la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per una estensione non superiore al 15 per cento dell'intera superficie. A sua scelta, egli può trattenere la predetta quota, anziché in proprietà, a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del Codice Civile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

SPINA, Segretario:

Art. 52

Condizioni per gli altri soggetti

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 50, ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'articolo 49, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi del terzo comma dell'articolo 50, presso l'azienda che cessa l'attività agricola;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano ancora iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo 51.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

SPINA, Segretario:

Art. 53

Cessione delle terre

La concessione dell'indennità di cui alla lettera a) del precedente articolo 48 è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) dell'articolo 51, anche alla condizione che le superfici, sulle quali viene esercitata l'attività agricola, escluso il bosco, siano cedute all'organismo fondiario di cui al successivo articolo 55, mediante vendita od affitto non inferiore a quin-

dici anni, o ad imprenditori agricoli che abbiano presentato un piano di sviluppo ai sensi del Titolo V della presente legge, con priorità per i coltivatori diretti.

Nell'acquisizione in proprietà l'organismo fondiario dovrà dare la preferenza:

1) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto - coltivatrici singole o associate che presentino il piano di sviluppo;

2) ai terreni necessari per l'ampliamento di cooperative a larga base associativa con prevalenza di coltivatori diretti che presentino il piano di sviluppo;

3) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende diretto - coltivatrici singole o associate e cooperative;

4) ai terreni necessari per l'ampliamento di aziende appartenenti ad imprenditori agricoli iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000;

5) alle terre poste in vendita da enti pubblici che non siano dipendenti dalla Regione o da enti morali.

Il prezzo di cessione delle terre da parte dell'organismo fondiario non può essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario. In deroga alle vigenti disposizioni, l'organismo fondiario ha facoltà di subaffittare senza il consenso del proprietario i terreni ricevuti in affitto.

La Giunta regionale determina annualmente i limiti finanziari entro i quali l'organismo fondiario può procedere alla acquisizione di terreni in ogni Comprensorio o Comunità montana.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

SPINA, Segretario:

Art. 54

Misura dell'indennità di anticipata cessazione

L'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta degli interessati:

- 900 unità di conto per gli imprenditori coniugati;
- 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli o per i lavoratori agricoli e per i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

SPINA, Segretario:

Art. 55

Organismo fondiario

Esercita le funzioni di organismo fondiario la Sezione speciale dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

I terreni a pascolo permanente acquisiti dalla Sezione speciale in applicazione del precedente articolo 53 sono destinati a far parte del monte dei pascoli istituito con l'articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44, anche in deroga al programma annuale di cui all'articolo 27 della stessa legge regionale n. 44.

Per l'acquisizione e per la determinazione della utilizzazione dei terreni si applicano, per quanto applicabili, rispettivamente gli articoli

21, 22, 23, 24, 33, 34 e 35 della citata legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 e tutte le norme della Sezione III del Capo III della stessa legge regionale, con la sola deroga al divieto di alienazione.

I terreni acquisiti dalla Sezione Speciale ai sensi del precedente articolo 53 tuttavia, sono destinati con priorità, mediante cessione in affitto o subaffitto o vendita, agli imprenditori agricoli coltivatori diretti che beneficiano delle misure di incoraggiamento relative all'ammmodernamento delle aziende agricole di cui al Titolo V della presente legge, con preferenza a quelli che abbiano presentato un piano di sviluppo interaziendale e fatte salve comunque le precedenza stabilite dal precedente articolo 30.

Qualora la Sezione speciale non possa utilizzare le terre acquisite per la finalità sopra citata, potrà cederle in utilizzazione temporanea a imprenditori agricoli coltivatori diretti che realizzino con l'acquisizione delle nuove superfici una maggiore produttività aziendale.

I terreni acquisiti dall'ETFAS che non possono essere utilizzati a scopo di miglioramento strutturale, possono essere destinati alla realizzazione di piani organici di rimboschimento, ovvero a fini ricreativi o ad altri fini di pubblica utilità.

Le spese relative all'acquisizione dei terreni da parte della Sezione speciale graveranno prioritariamente sui fondi all'uopo stanziati dalla legge n. 143/1975, articolo 7, lettera c), ed inoltre sui fondi di cui al Titolo 6.5. 1/II del Programma di intervento per gli anni 1976 - 1978 (triennale) ed ai corrispondenti Titoli dei programmi successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

SPINA, Segretario:

Art. 56

Beneficiari del premio di apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale di cui alla lettera b) dell'articolo 48 può essere concesso su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscono dell'indennità per la anticipata cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e rendano disponibile la terra con le modalità previste dall'articolo 53. Il premio si aggiunge all'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, al prezzo di cessione di terreni, o al canone di affitto;

b) ai proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che, avendo il loro affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta chiesto l'indennità di anticipata cessazione di cui all'articolo 48, lettera a), rendano disponibili i propri terreni con le modalità previste dall'articolo 53;

c) ai proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola, rendano disponibili i propri terreni con le modalità di cui all'art. 53;

d) ai proprietari sui cui fondi affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno 15 anni, un piano di sviluppo come previsto dal Titolo V della presente legge;

e) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno 15 anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del Titolo V della presente legge;

f) agli affittuari, coloni, mezzadri, ed enfiteuti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui al presente Titolo e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione secondo le modalità previste dall'articolo 53.

In questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono

ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario, il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

g) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno 15 anni tali contratti.

Il predetto premio è pari a 10 annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equi canone, per gli aventi titolo di cui alla lettera a); a otto annualità per gli aventi titolo indicati nelle lettere b), d), e), f), e g); a sei annualità per gli aventi titolo indicati alla lettera c), del precedente comma.

In ogni caso il premio di apporto strutturale è maggiorato del 25 per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Il premio di apporto strutturale, con la eventuale maggiorazione del 25 per cento prevista dal precedente comma, può essere ulteriormente aumentato del 30 per cento quando i beneficiari previsti dal primo comma del presente articolo siano iscritti nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2.000.000.

In ogni caso, fatta salva l'eccezione di cui alla lettera f) del primo comma, il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Gli aventi titolo possono chiedere che l'ammontare del premio di apporto strutturale sia aggiunto a quello del prezzo di revisione dei terreni ai fini della costituzione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 34 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 44.

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

SPINA, Segretario:

Art. 57

Norme previdenziali

Per i beneficiari dell'indennità di anticipata cessazione dell'attività agricola di cui alla presente legge valgono le norme previdenziali previste all'articolo 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

SPINA, *Segretario*:

Art. 58

Modalità richieste per l'esame delle domande

Gli imprenditori agricoli, i coadiuvanti e i lavoratori agricoli che intendono beneficiare dell'indennità di anticipata cessazione debbono presentare domanda al Presidente dell'organismo comprensoriale nel cui ambito territoriale è sita integralmente o prevalentemente l'azienda che cessa l'attività.

La domanda può essere presentata nel corso dell'anno precedente l'età minima di 55 anni, tuttavia la concessione dell'indennità non potrà essere anteriore al compimento dell'età minima suddetta.

In particolare, se presentata dall'imprenditore agricolo, alla domanda deve essere allegato contratto preliminare ai sensi dell'articolo 1351 del Codice Civile, o documentazione pubblica, o certificazione dell'Organismo fondiario, da cui risulti la destinazione della superficie agricola, sulla quale si esercita la attività, ad una delle finalità previste dalla presente legge, salva l'eventuale ritenzione in uso prevista dalla stessa legge.

L'Organismo comprensoriale competente per territorio riceve le domande ed i relativi allegati e provvede alla loro istruttoria onde ac-

certare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Ai fini dell'istruttoria l'Organismo comprensoriale potrà avvalersi, oltre che degli uffici periferici dell'ETFAS, anche dei Comitati comunali dell'agricoltura.

Terminata l'istruttoria l'Organismo comprensoriale sottopone le domande stesse, con i relativi allegati e le relazioni conclusive sull'istruttoria svolta, all'esame del Comitato comprensoriale agricolo competente per territorio, il quale, entro 30 giorni, si pronuncia sulla domanda, concedendo se del caso il relativo nulla osta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

SPINA, *Segretario*:

Art. 59

Procedure e vigilanza

I nulla osta rilasciati dal C.C.A. ai sensi del precedente art. 58 verranno trasmessi, per tramite l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 44 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

I Comitati comprensoriali agricoli, nel rilasciare i pareri sulle richieste degli aiuti previsti dal presente Titolo sulla base degli atti istruttori, valutano sia la effettiva reale destinazione delle terre cedute ai fini stabiliti dalla presente legge, sia la conformità delle operazioni dell'organismo fondiario agli obiettivi dei piani zonal agricoli o agro-pastorale, e dei piani comprensoriali e di quelli delle Comunità montane, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione delle terre incolte.

I Comitati comprensoriali agricoli anche tramite Comitati comunali dell'agricoltura, vigilano che gli operatori agricoli, i quali fruiscono dell'indennità di anticipata cessazione, non riassumano attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

La riassunzione si verifica di diritto anche quando l'imprenditore cessato svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

I Comitati comprensoriali agricoli che accertino la violazione al divieto di riassunzione dell'attività professionale ne danno immediata comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che, previa contestazione all'interessato e ammesse nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della contestazione le deduzioni di parte, procede alla revoca del previsto nullaosta, dandone a sua volta tempestiva comunicazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

SPINA, Segretario:

Art. 60

Procedure per l'ottenimento del premio di apporto strutturale

Alla concessione del premio di apporto strutturale, da erogarsi in un'unica soluzione, provvede l'Assessorato regionale dell'agricoltura sulla base dei nullaosta rilasciati dai Comitati comprensoriali agricoli.

Tuttavia, nel caso di terreni ceduti all'organismo fondiario, il nullaosta per il pagamento del premio di apporto strutturale viene rilasciato dallo stesso organismo fondiario.

Per quanto concerne le modalità attinenti alle domande, all'istruttoria ed alle concessioni dei nullaosta, si applicano le norme dei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo VIII, articolo 61.

SPINA, Segretario:

TITOLO VIII

Informazione socio-economica

Art. 61

Finalità

Le finalità prioritarie dell'attività di informazione socio-economica sono:

1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

2) porre le persone interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

3) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive che loro si dischiudono nel settore agricolo e in altri settori;

4) fornire in genere agli interessati consigli ed orientamenti, anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il perseguimento dell'attività agricola, o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la cessazione definitiva dell'attività;

5) fornire adeguate informazioni ed organizzare incontri e scambi per consentire o facilitare la partecipazione della popolazione agricola all'elaborazione della programmazione zonale, comprensoriale e delle Comunità montane;

6) fare conoscere e valutare le possibilità di soluzioni associative e cooperativistiche nell'ambito dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

SPINA, Segretario:

Art. 62

Gestione dell'attività di informazione socio-economica

La gestione del servizio di informazione socio-economica è affidata all'ETFAS, che dovrà avvalersi, per lo svolgimento di relativi compiti, delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a carattere nazionale, che siano costituite o si costituiscano espressamente allo scopo di creare servizi di informazione per i propri associati.

Per il riconoscimento con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale delle predette associazioni, valgono, in quanto ritenute applicabili, — oltre che i requisiti di cui al precedente comma — anche le norme contenute nell'articolo 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Per ottenere l'affidamento dei compiti di cui al precedente secondo comma, le associazioni dovranno inoltrare domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Alle associazioni agricole, di cui al secondo comma del presente articolo, la Giunta regionale può concedere contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla Giunta stessa, dopo aver acquisito il parere dell'ETFAS.

La liquidazione dei contributi di cui al comma precedente verrà effettuata, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dalla Giunta regionale, in base ai rendiconti relativi alle spese sostenute.

Eventuali anticipazioni possono essere concesse sulla base di un 40 per cento dei contributi dovuti calcolati nei programmi approvati.

Per l'assunzione o per la utilizzazione da parte delle predette associazioni di consulenti socio-economici in possesso almeno dei titoli previsti dalla lettera a) del successivo articolo 64, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, può concedere alle stesse associazioni un contributo una tantum di lire 4.680.000 per ciascun consulente, sempre che esista un effettivo rapporto di lavoro da almeno tre anni.

Le associazioni autorizzate, nello svolgimento del servizio di informazione socio-economica, dovranno attenersi alle istruzioni emanate dall'ETFAS su indirizzi dettati dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 62 — Sostituire, ai commi primo, terzo, quarto, settimo ed ottavo, la parola "associazioni" con la parola: "organizzazioni" ". (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 62. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

SPINA, Segretario:

Art. 63

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

L'Assessorato dell'agricoltura organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici.

I corsi di formazione e di perfezionamento si svolgono presso Facoltà universitarie con le quali la Giunta regionale stipula apposite convenzioni stabilendo idonei programmi di studio.

Con tali convenzioni vengono regolati i rapporti finanziari con le Università per un ammontare massimo di lire 2.000.000 per ogni consulente che abbia compiuto il corso di formazione; il suddetto importo è comprensivo anche di un'indennità di frequenza a favore dei partecipanti. Nelle convenzioni vengono inoltre fissate le durate dei corsi e vengono specificate le modalità per l'ammissione agli stessi, e le modalità per i colloqui di cui alla lettera b) del successivo articolo.

L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, inoltre, allo scopo di assicurare sia ai consulenti socio-economici sia al personale dell'Amministrazione regionale una sufficiente conoscenza ed un qualificato e continuo aggiornamento dei problemi e dello sviluppo della politica agricola comunitaria, può avvalersi della collaborazione e dei servizi di istituti od uffici di studio e di consulenza, pubblici o pri-

vati, specializzati in tale materia.

L'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, pertanto, è autorizzato a regolare i rapporti con i predetti istituti od uffici attraverso apposite convenzioni.

L'Amministrazione regionale, infine, anche allo scopo di poter assolvere adeguatamente i compiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, favorisce la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, seminari di studio, convegni e tavole rotonde sulle tematiche comunitarie, organizzati — anche all'estero — sia dalle istituzioni delle Comunità economiche europee sia da altre amministrazioni od organismi, pubblici o privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

SPINA, Segretario:

Art. 64

Requisiti per l'ammissione ai corsi per i consulenti socio-economici

Sono ammessi a corsi di formazione dei consulenti socio-economici coloro che abbiano un'età non inferiore ai 25 anni e non superiore ai 45 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o scienze economiche, oppure diploma di istituto medio superiore ad indirizzo agrario, od anche diploma di altra scuola media superiore allorché l'interessato abbia vuto una esperienza di lavoro, maturata nell'ambito del territorio provinciale per almeno tre anni, in un settore pubblico collegato all'ambiente rurale o in cooperative agricole e in organizzazioni professionali agricole;

b) abbiano superato un colloquio inteso ad accertare la propensione allo svolgimento

dell'attività di consulenza ed il grado di sensibilità ai problemi socio-economici del mondo agricolo.

I corsi di perfezionamento e gli incontri di aggiornamento sono riservati ai consulenti socio-economici in attività di servizio, i quali hanno l'obbligo di frequentare almeno un corso di perfezionamento ogni triennio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 65.

SPINA, Segretario:

Art. 65

Materie dei corsi per informatori

I corsi di formazione dei consulenti per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica, fra i vari argomenti oggetto di insegnamento elencati nei programmi di studio di cui all'articolo 51 della legge 9 luglio 1975, n. 153, devono privilegiare i seguenti:

a) funzionamento del quadro istituzionale: istituti della democrazia parlamentare, Regioni altri enti locali e comunitari;

b) metodologia dei piani zionali di sviluppo agricolo; dei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità montane e dei piani interaziendali di sviluppo agricolo, dei piani di zona di sviluppo agro-pastorale;

c) psicologia e sociologia con riferimento all'animazione di gruppo e dell'ambiente rurale;

d) analisi della situazione socio-economica della Regione Sarda;

e) aspetti istituzionali del mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo, all'organizzazione di mercato e della distribuzione;

f) sicurezza del lavoro e medicina sociale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 66.

SPINA, Segretario:

Art. 66

Rilascio degli attestati

Coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di perfezionamento possono richiedere alle Facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo docente.

L'attestato di cui sopra costituisce, dopo un biennio dall'inizio delle attività, requisito preliminare per essere assunti come consulenti socio-economici, da parte dell'ETFAS o delle associazioni di cui al precedente articolo 62.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

SPINA, Segretario:

Art. 67

Bollettino d'informazione socio-economica e relazione annuale

Per favorire la divulgazione dell'informazione socio-economica tra la popolazione agricola della Regione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie statistiche ed informazioni sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, di un migliore svolgimento della

loro attività attraverso una più approfondita conoscenza delle provvidenze regionali, nazionali e comunitarie in agricoltura.

Per un'efficace divulgazione di tale notiziario, la Giunta regionale potrà autorizzare l'Assessorato regionale dell'agricoltura ad avvalersi, oltre che della pubblicazione di un giornale murale periodico, anche della collaborazione — attraverso opportuni accordi e convenzioni — degli organi di stampa agricola locali, delle pubblicazioni delle organizzazioni professionali agricole di categoria, nonché delle trasmissioni radio-televisive nazionali e locali.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale inoltra al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del lavoro una relazione concernente le attività di informazione socio-economica svolte nell'anno precedente, per la regolarizzazione dei rapporti finanziari con la Comunità economica europea.

Di tale relazione viene trasmessa copia anche al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del Titolo IX, articolo 68.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO IX

Qualificazione professionale delle persone
che lavorano in agricoltura

Art. 68

Attività di qualificazione professionale

Al fine di consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una adeguata qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, la Regione promuove lo svolgimento di appositi corsi.

I corsi di qualificazione professionale in agricoltura sono distintamente indirizzati: 1) alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda; 2) alla qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione e di qualificazione sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.

Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente o titolare di azienda agricola.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 69.

SPINA, *Segretario*:

Art. 69

Svolgimento dei corsi

La Regione attua i corsi di cui al precedente articolo affidandone lo svolgimento, previo parere dei Comitati comprensoriali agricoli, ad associazioni od istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei ad assolvere tale funzione ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e siano operanti nel Comprensorio.

Al riconoscimento provvede l'Assessore regionale del lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

SPINA, Segretario:

Art. 70

Programma dei corsi

I programmi dei corsi previsti dal precedente articolo devono adeguarsi agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono e comunque alla normativa regionale sulla formazione professionale.

In particolare, i programmi per la formazione dei capi di azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere, oltre alle materie di insegnamento, anche esercitazioni e sovralluoghi.

I corsi di formazione e di perfezionamento per capi d'azienda devono avere una durata di almeno otto settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere la durata di almeno quattro settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

Almeno un quarto delle ore di insegnamento deve essere dedicato alle esercitazioni pratiche od ai sovralluoghi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

SPINA, Segretario:

Art. 71

Corsi residenziali

Per i capi d'azienda di età inferiore ai

trentacinque anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.

La durata minima dei corsi residenziali deve essere di otto settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, opportunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascun orientamento produttivo cui il corso si riferisce.

I programmi dei corsi residenziali devono avere carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

SPINA, Segretario:

Art. 72

Premi di frequenza

Ai capi azienda che abbiano frequentato continuativamente un corso di formazione o di perfezionamento professionale è corrisposto un tantum un premio di frequenza di lire 120.000; se il corso è residenziale, il premio è di lire 200.000.

A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempreché la loro presenza alle lezioni non sia stata inferiore al novanta per cento delle ore programmate, è corrisposto un tantum un premio di frequenza di lire 60.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

SPINA, Segretario:

Art. 73

Contributi alle associazioni ed
agli istituti specializzati

Alle associazioni ed agli istituti specializzati, cui sia stato affidato lo svolgimento di un corso a norma del primo comma del precedente articolo 68, sono corrisposti i seguenti contributi:

1) un contributo "una tantum" sino a lire 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione o di perfezionamento professionale, elevato a lire 930.000 per i corsi residenziali di cui al precedente articolo;

2) un contributo "una tantum" sino a lire 350.000 per ciascun partecipante ai corsi di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.

Alle predette associazioni ed istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente articolo.

PRESIDENTE. A questo articolo, sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Maddaloni - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 73 — Eliminare nel titolo e al primo comma le parole: "alle associazioni ed" ". (18)

Emendamento sostitutivo parziale Maddaloni - Isoni - Nonne - Biggio:

"Art. 73 — All'ultimo comma sostituire le parole "Alle predette associazioni ed" sostituendole con le parole "Ai predetti ..." ". (19)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MADDALON (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo n. 73. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

SPINA, Segretario:

Art. 74

Compiti di indirizzo, coordinamento e vigilanza

All'Assessorato del lavoro compete l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento dei predetti corsi di formazione o perfezionamento o di qualificazione professionale affidati alle associazioni od istituti specializzati.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Maddalon - Isoni - Nonne - Biggio:

“Art. 74 — Sostituire all’ultima riga le parole “alle associazioni od istituti specializzati” con le parole “agli istituti specializzati a norma dei precedenti articoli ” ”. (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 74. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Si dia lettura del Titolo X, articolo 75.

SPINA, *Segretario*:

TITOLO X

Disposizioni finanziarie finali

Art. 75

Indirizzo e coordinamento - Rapporti Regione - Stato

La Giunta regionale assicura il coordinamento dell’attuazione della presente legge, in armonia con le linee di politica agraria della Comunità economica europea, con le scelte della

programmazione economica nazionale e regionale e con gli obiettivi dei piani zonal di valorizzazione agricola degli organismi comprensoriali e delle Comunità montane, ove operanti.

La Giunta assicura altresì il regolare adempimento degli adempimenti regionali nei confronti dello Stato in materia di rendicontazione dell’utilizzazione dei fondi, ad essa assegnati sugli stanziamenti di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l’onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). L’articolo 75, relativo a indirizzi e coordinamento del rapporto Regione - Stato, ci dà l’occasione per approfondire questo tema relativo ai rapporti reali tra la Regione e lo Stato, anche in forza dell’articolo 52 dello Statuto speciale della Regione sarda. Ma riteniamo che è altrettanto importante portare avanti il discorso per una svolta nel campo della politica agricola italiana e regionale. Noi siamo altrettanto convinti che l’erronea politica sul piano economico, svolta nel passato, abbia portato come conseguenze l’abbandono di ampie zone agrarie, la fuga patologica di milioni di contadini, l’emarginazione di lavoratori del Mezzogiorno, l’emigrazione, il depauperamento di ingenti risorse naturali, la crescita della nostra dipendenza verso l’esterno per l’approvvigionamento di derrate alimentari con il conseguente aumento del deficit della bilancia commerciale.

La mancata attuazione di una politica di riforma e di rinnovamento di un settore primario come l’agricoltura, sono causa ed effetto dell’aggravamento della condizione del Mezzogiorno, del divario crescente tra il Nord ed il Sud, degli squilibri territoriali e settoriali.

A porre fine a questa situazione di gravità nel Mezzogiorno e nell’agricoltura, nel luglio del ’77, i partiti democratici hanno riconsiderato il problema della agricoltura e della sua centralità, al fine di farle assolvere un ruolo diverso dal passato per quanto riguarda lo sviluppo com-

plessivo del nostro Paese. Ma è stato anche detto, in quell'accordo, che non bastano le buone intenzioni, ma che occorrono provvedimenti concreti, come, del resto, anche queste direttive, senza quei provvedimenti che richiamerò tra poco, non potranno certamente conseguire appieno i loro obiettivi.

I punti programmatici riguardavano: la riforma dei "Patti agrari"; la riforma del credito agrario; la riforma dell'Aima e della Federmezadri; il rifinanziamento della legge sulla montagna; un programma per lo sviluppo dell'irrigazione e della forestazione; una coerente azione del Governo, a livello nazionale, per la riforma della politica agricola comunitaria sulla base dell'ordine del giorno presentato ed approvato a suo tempo dal Parlamento italiano.

Di questi impegni si è avviata, in parte, la discussione, ma non la conclusione. Di interesse particolare è la legge n. 984, nota anche come "Quadrifoglio", non tanto per i finanziamenti che in esso sono compresi ma, soprattutto, perché essa indica, per la prima volta nel nostro Paese, elementi di programmazione in agricoltura. Noi siamo convinti che non basta la legge 984, ma che occorra portare avanti, complessivamente, un discorso unitario di tutti gli altri provvedimenti che ho poc'anzi richiamato e il varo del Piano agricolo - alimentare che il Governo si era impegnato di presentare.

Il nostro Gruppo è profondamente convinto della centralità dell'agricoltura, del suo ruolo primario nello sviluppo economico e come elemento equilibrante per quanto riguarda le risorse naturali e la loro utilizzazione. La legge in discussione è certamente importante, ma non decisiva, se non si introducono tutti quegli elementi riformatori di cui ho parlato precedentemente. Di conseguenza, la nostra azione deve essere rivolta, per un verso, ad un cambiamento della politica agricola nazionale della programmazione ed al superamento dei condizionamenti derivanti dalla politica agricola comunitaria; per altro verso, per una coerente azione della Giunta regionale, ad attuare con rigore le leggi, i piani e i programmi deliberati dal Consiglio regionale.

Non possiamo non rilevare le inefficienze

delle attuali strutture burocratiche, l'inadeguatezza della loro attività, la non razionale utilizzazione dell'Ente di sviluppo e degli altri apparati dell'Amministrazione regionale. Tuttavia, il nostro giudizio sulla legge è positivo, pur avendo piena coscienza che, da sola, non potrà segnare una svolta nella politica agricola, svolta che è necessaria per raggiungere gli obiettivi cui ho fatto cenno.

Essa si caratterizza per due aspetti: il primo riguarda il decentramento a livello comprensoriale e delle Comunità montane e, quindi, la partecipazione di base all'attuazione della legge; in secondo luogo, pur con molti limiti, vengono introdotti elementi di programmazione negli interventi in agricoltura, fondati sui piani aziendali di sviluppo agricolo, sui piani di zona, sulla loro finalizzazione agli investimenti e agli obiettivi di interesse generale sì da consentire la crescita della base produttiva, dell'occupazione, della stabilità dell'impresa contadina, dell'utilizzazione delle risorse, in generale, e, in particolare, di quelle delle zone interne, della collina e della montagna.

Ma anche per conseguire questo obiettivo occorre una precisa volontà politica di realizzazione, un diverso quadro politico di unità democratica e autonomistica capace di governare l'economia. Sappiamo, altresì, che decisiva è la mobilitazione e la lotta unitaria dei lavoratori, dei contadini e dei pastori sardi per rinnovare l'agricoltura e la società.

Di conseguenza, esprimiamo il nostro voto favorevole sulla legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 75. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

SPINA, Segretario:

Art. 76

Criteri per la determinazione dell'equivalente in lire degli importi monetari

espressi in U.C.

Gli importi complessivi degli aiuti richiesti — eccezion fatta per il premio di insediamento e permanenza di cui al precedente art. 41, che sarà espresso in lire — devono essere espressi sempre in unità di conto europee (U.C.).

L'aiuto concesso verrà in ogni caso espresso anche in U.C. oltre che in lire, fatta salva la eccezione di cui al primo comma del presente articolo.

La determinazione dell'equivalenza in lire dell'importo degli aiuti da corrispondere agli interessati sarà effettuata in base al valore in lire dell'unità di conto considerata per la politica comune europea delle strutture agrarie e secondo le disposizioni di cui al Regolamento n. 78/129/CEE e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

SPINA, Segretario:

Art. 77

Adeguamento alle successive norme comunitarie

Gli importi dei benefici fissati in unità di conto della presente legge saranno adeguati con decreto del Presidente della Giunta regionale qualora modifiche agli stessi vengano apportate da successive norme comunitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

SPINA, Segretario:

Art. 78

Disposizioni finanziarie

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico nel bilancio della Regione per il 1979 e anni successivi ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale corrispondenti ai capitoli 06004 - 06005 - 06013 - 06014 - 06015 - 06033 - 06062 - 06311 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e al capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale corrispondente al capitolo 10009 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 sui quali verranno iscritte le somme che vengono annualmente attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e sue successive modifiche, sugli stanziamenti previsti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della stessa legge n. 153.

PRESIDENTE. All'articolo 78, è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SPINA, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Maddaloni - Isoni - Biggio:

“Art. 78 — Nell'articolo 78 il quarto comma che inizia con “Alla spesa annuale di 400 milioni prevista” è sostituito dai seguenti “Alle spese di cui ai precedenti articoli 10 e 20 della presente legge si farà fronte con un aumento annuo, pari a 10.000.000, dello stanziamento previsto dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15.

Per le spese relative alla istituzione e al funzionamento del Servizio regionale per la contabilità in agricoltura di cui al precedente articolo 32 della presente legge, nello stato di previsione

della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di 10 milioni:

Spese per l'istituzione e il funzionamento del Servizio regionale per la contabilità in agricoltura.

Per le spese relative alle iniziative di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 63 della presente legge nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 è istituito il seguente capitolo con lo stanziamento di 5 milioni:

Spese per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione regionale sui problemi della politica agricola comunitaria e spese per le convenzioni con istituti specializzati in materia.

Alla spesa annuale di 425 milioni prevista per l'attuazione degli interventi di cui ai quattro commi precedenti si farà fronte per l'anno 1979 e seguenti, mediante il maggior gettito, previsto per lo stesso 1979, della imposta sui tabacchi derivante dal suo naturale incremento" ". (21)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Maddalon.

MADDALON (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 78. Chi

l'approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale.

CONTU (D.C.), *Assessore all'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Onorevole Presidente, per una dimenticanza, alla quale credo però si possa ovviare, non è stata prevista l'urgenza della legge. Ritengo opportuno che si proponga (lo propongo io stesso) un emendamento in tal senso. Se la Segreteria è così cortese, trattandosi di formula d'uso, può direttamente predisporlo.

PRESIDENTE. All'articolo 78 è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Contu - Rojch - Puddu Mario:

"Art. 79 — La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (27)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

MELA (D.C.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Si deve astenere dalla votazione?

MELA (D.C.). No.

PRESIDENTE. Non posso pertanto attribuirle la facoltà di parlare.

Legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari", rinviata dal Governo centrale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 5 ottobre 1978: "Istituzione e disciplina dei consultori familiari", rinviata dal Governo centrale.

ROJCH (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. Domando di parlare ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Assessore.

Sul Regolamento

ROJCH (D.C.), Assessore dell'igiene e sanità. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, desidero richiamare l'attenzione del Consiglio, sull'approvazione dell'emendamento numero 6 (che poi costituisce l'articolo 15). Questo emendamento è inconciliabile con il penultimo comma dell'articolo 14, nella parte in cui appare l'espressione: "la somma di lire 183 milioni, quale integrazione annua della Regione, allo stanziamento previsto nelle leggi statali", e ancora, l'espressione: "Alla spesa di lire 183 milioni, si farà fronte per il '79" e via di seguito.

Voglio ribadire che la volontà dei proponenti è per il mantenimento del solo emendamento numero 6 e non invece quello del penultimo comma dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Effettivamente c'è un contrasto, come i colleghi possono vedere, tra l'emendamento numero 6 approvato stamane (che poi costituisce l'articolo 15 della legge) e l'ultima parte, esattamente le ultime due righe del penultimo comma, e l'ultimo comma, dell'articolo 14 approvato anch'esso stamane.

Dalle cose che ha detto l'onorevole Rojch si evince che l'intendimento dei presentatori è esattamente quello espresso nell'articolo 15, e non nell'ultima parte dell'articolo 14. Alla luce di queste premesse, poiché il contrasto esiste, a

norma dell'articolo 87, se il Consiglio non muove obiezioni, in sede di coordinamento saranno cassate le ultime due righe del penultimo comma, e l'ultimo comma dell'articolo 14. Esattamente a partire dalle parole: "e la somma di lire 183 milioni", sino alla fine.

Poiché non vi sono obiezioni, in sede di coordinamento apporteremo questa correzione tecnica.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	46
contrari	4
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Chessa - Contu - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Severino - Ghinami - Giagu - Granese - Isola - Isoni - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Muravera - Murru - Nonne - Nuvoli - Oggiano - Orrù - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Rojch - Schintu - Sini - Spina - Usai.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul testo unificato della proposta di legge: "Norme per la attuazione delle direttive numeri 159, 160, 161 del 1978; numero 268 del 1975 del Consiglio delle Comunità euro-

VII LEGISLATURA

CCCXXI SEDUTA

14 FEBBRAIO 1979

pee e delle leggi 9 maggio 1975, n. 153, e 10 maggio 1976, n. 352, riguardanti la riforma dell'agricoltura" (352), e del disegno di legge: "Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda". (342)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	47
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Asara - Baghino - Berlinguer - Biggio - Cardia - Careddu - Chessa - Contu - Corrias - Dessanay - Erdas - Fadda - Floris Severino - Ghinami - Giagu - Granese - Isola - Isoni - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Egidia - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Muledda - Muravera - Murru - Nonne - Nuvoli - Oggiano - Orrù - Puddu Mario - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Rojch - Schintu - Sini - Spina - Usai.

Si è astenuto: Presidente Raggio).

Elezione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'opera Universitaria di Sassari.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procedo alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria dell'Università degli Studi di Sassari, ai sensi dell'articolo 9, comma 7°, lettera e) del D.L. 1° ottobre '73, numero 580, convertito con modificazioni della legge 30 novembre '73, numero 766, in sostituzione del signor Graziano

Fele, dimissionario.

Ogni consigliere potrà scrivere sulla scheda un solo nominativo, tenendo presente che la persona prescelta non deve avere rapporto di lavoro, contratto in corso, o lite pendente con l'Università di Sassari.

Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	24
astenuti	27

Ha riportato voti: Usai Milvio, 24 voti.

Viene proclamato eletto: Usai Milvio.

(Hanno preso parte alla votazione: Berlinguer - Cardia - Careddu - Corrias - Dessanay - Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muledda - Muravera - Nonne - Oggiano - Orrù - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Schintu - Sini - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Anedda - Asara - Baghino - Biggio - Carrus - Chessa - Contu - Floris Severino - Ghinami - Giagu - Isola - Isoni - Loretto - Marraccini - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Murru - Nuvoli - Puddu Mario - Rojch - Spina).

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per il servizio radio-televisivo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la sostituzione di un componente del Comitato regionale per il servizio radio-televisivo, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile '75, numero 103, in sostituzione del Signor Rosario Ceccaro, dimissionario.

Il predetto articolo dispone che la carica di componente del Comitato, è incompatibile con quella di Consigliere regionale, di dipendente della società concessionaria Radio Televisione Italiana, nonché con la appartenenza agli organi di cui agli articoli 4 e 8 della legge stessa: Commissione Parlamentare per il diritto generale di vigilanza dei servizi radio televisivi, e consiglio di amministrazione della Rai TV.

Ogni consigliere potrà scrivere sulla scheda un solo nome.

Risulterà eletto colui che otterrà il maggior numero dei voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	52
votanti	25
astenuti	27

Hanno ottenuto voti: Franco Fiori 24.
Franco Serra 1

Viene proclamato eletto: Franco Fiori.

(Hanno preso parte alla votazione: Berlinguer - Cardia - Careddu - Corrias - Dessanay - Erdas - Granese - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu - Marini - Marras - Melis Egidia - Muleda - Muravera - Nonne - Oggiano - Orrù - Puddu Piero - Puggioni - Rais - Schintu - Sini - Usai.

Si sono astenuti: Presidente Raggio - Anedda - Asara - Baghino - Biggio - Carrus - Contu - Fadda - Floris Severino - Ghinami - Giagu - Isola - Isoni - Loretto - Marraccini - Masia - Medde - Mela - Melis Antonio - Melis Tullio - Monni Pietro Serafino - Monni Pietro - Murru - Nuvoli - Puddu Mario - Rojch - Spina).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
